

XLIVª TORNATA

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di loggo (approvazione di)	
Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore (N. 116)	pag. 1047
Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania e modificazioni alla legge 12 luglio 1912, n. 772 (N. 120)	1048
Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici (N. 121)	1052
(discussione di)	
Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma (N. 125)	1055
Oratori:	
DANEQ, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	1056
DE CUPIS, <i>relatore</i>	1055
Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai R. Conservatori di musica di Palermo e di Parma (N. 126)	1058
Oratori:	
MARIOTTI, <i>relatore</i>	1058, 1059
MAURIGI	1059
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica</i>	1059
Proroga di agevolazioni tributario per le case popolari ed economiche (N. 119)	1061
Oratori:	
DE CUPIS, <i>relatore</i>	1063
RAVA, <i>ministro delle finanze</i>	1061
Provvedimenti tributari (N. 101)	1065
Oratori:	
BENEVENTANO	1065
BETTONI	1076
DELLA TORRE	1088
FRASCARA	1081
LEVI CIVITA	1077
MALVEZZI	1071
Omaggi (elenco di)	1045
per un dono del senatore Marinuzzi	1047

Oratori:	
PRESIDENTE	pag. 1047
TOMMASINI	1047
Per la salute di S. A. R. il Duca d' Aosta	1047
Oratore:	
PRESIDENTE	1047
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	1084

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno ed i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Omaggi:

PRESIDENTE. Prego l' onorevole senatore segretario D' Ayala Valva di dar lettura dell' elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Marinuzzi:

1º Aprile Fr. d. C. d. G. *Della cronologia universale della Sicilia*. Libri 3, Palermo 1725, in-folio;

2º Auria Vinc. *Historia cronologica dell' i signori Vicerè di Sicilia*. Palermo 1697, in-folio;

3º Carafa Ios. *De cappella regia utriusque Siciliae liber*. Neapoli 1772;

1° *Causa regia o sia difesa del regio patravato sopra la Chiesa di Giugenti.* In 4. Senza luogo ed anno;

5° Dichiarazione Stef. *De cappella regia Siciliae.* Libri tres. Panormi, 1815, in-folio;

6° *Giornale di Palermo* (dal 3 gennaio 1820 al 3 luglio);

7° *Giornale La Fenice* (dal 31 luglio 1820 al 12 ottobre);

8° *Giornale Costituzionale di Palermo* (dal 1° novembre 1820 al 30 dicembre). Un volume in-folio;

9° *Indipendenza (L')*, e la *Lega.* Giornale di Palermo (dal 15 febbraio 1848 al 14 ottobre);

10° *Bollettino della indipendenza e Lega;*

11° *La rigenerazione* (dal 28 marzo 1848 al 18 aprile);

12° *Rivista Italiana* (dal 28 marzo al 17 maggio). Un volume in gran-folio);

13° Intriglioli Nic. *Decisionum aurearum magnae Regiae Curiae Regni Siciliae liber unicus.* Panormi 1631, in-folio;

14° *Lettera di N. N. al marchese N. N. sopra le note vertenze tra le due Corti di Roma e di Sicilia per fatto del Tribunale della Monarchia.* Senza luogo ed anno;

15° Peccheneda Fr. *Dimostrazione del diritto collativo della Corona di Sicilia sopra i benefici della R. Cappella di Palermo.* Napoli, 1761, in-folio;

16° Petrarchae Fr. *Opera omnia.* Basileae, 1581. Due volumi in-folio. Espurgato dall'Inquisizione spagnola di Sicilia.

La Deputazione provinciale di Alessandria: *Atti di quel Consiglio provinciale*, anno 1913.

La Regia Università degli studi di Roma: *Annuario dell'anno scolastico 1913-14.*

Il Consorzio autonomo del porto di Genova: *Esposizione statistica dell'anno 1911.* Volume terzo.

L'onorevole senatore Buonamici: *Bartolo da Sassoferrato in Pisa.*

L'Associazione italiana di beneficenza in Trieste: *Rendiconto dell'anno quarantesimo sesto.*

La Camera dei deputati: *Discorsi parlamentari di Felice Cavallotti.* Vol. 2.

Il R. Ufficio geologico:

1° *Memorie descrittive della Carta geologica d'Italia.* Vol. XVI;

2° *Le miniere di mercurio del monte Anziata* di C. De Castro.

La Presidenza della Croce Rossa Italiana: *Bollettino n. 26.* Marzo 1914.

Il municipio di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale.* Anno 1913.

Il R. Istituto di studi superiori pratici di perfezionamento in Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1913-14.*

Il prof. dott. Ettore Baistrocchi:

1° *L'avvenire della Idrologia e della Climatologia;*

2° *La Riforma delle leggi e dei rapporti fra Stato, scienza e industria.*

Il prof. comm. Emanuele Pisani: *L'Esercizio di Stato delle ferrovie e la chiarezza dei bilanci.*

La Commissione centrale di beneficenza di Milano: *Bilancio consuntivo dell'Opera pia di soccorso dei figli dei lavoratori per l'anno 1913.*

Fondazione Vittorio Emanuele II per l'incoraggiamento di studi istituiti dalla Cassa di risparmio delle provincie Lombarde:

1° *Bilancio consuntivo dell'anno 1913;*

2° *Bilancio consuntivo del Fondo della beneficenza per l'anno 1913.*

Il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde in Milano: *Bilancio consuntivo dell'anno 1913.*

La Cassa di risparmio delle provincie Lombarde amministrata dalla Commissione centrale di beneficenza in Milano: *Bilancio consuntivo dell'anno 1913.*

L'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata: *Ricordo della cerimonia per la posa della prima pietra dell'erigendo edificio a sede dell'Istituto.*

Il municipio di Roma: *Dizionario topografico di Roma.*

L'onorevole senatore Beltrami: *Nozze Verga-Casati.*

Il signor Paolo Emilio Carbonera: *La riforma elettorale e la nuova legge elettorale politica italiana.*

L'onorevole senatore Passerini: *Composizione immediata del granturco nostrale nei suoi rapporti con la etiologia della pellagra.*

La Camera di commercio Russo-Italiana in Pietroburgo: *La Delegazione italiana in Russia.* Maggio-giugno 1913.

La Deputazione provinciale di Milano: *Atti di quel Consiglio provinciale*, anno 1913.

L'onorevole deputato Leone Caetani: *Studi di storia orientale*, vol. II.

Il prof. Francesco Orestano: *Gravia Lavia*. Discorso e scritti vari, vol. I.

Il municipio di Ferrara: *Opere pubbliche nel 1908-13*.

L'onorevole senatore Bodio, commissario della Biblioteca: *Esposizione internazionale del Libro e d'Arte grafica in Lipsia. Catalogo ufficiale della sezione italiana*.

La Società Reale di assicurazione mutua contro i danni dell'incendio di Torino: *Bilancio consuntivo 1913*.

Il Comitato per le onoranze a Giovanni Falla, senatore del Regno, e a Leonardo Bistolfi: *Discorsi in occasione della consegna di due artistiche targhe loro offerte sotto gli auspici dei sindaci di Torino, Vercelli e Casale Monferato il 31 dicembre 1913*.

Il bibliotecario della R. Biblioteca palatina di Parma: *Catalogo della Mostra Bodoniana*. Settembre-ottobre 1913.

L'onorevole senatore Avarna Niccolò duca di Gualtieri: *D'un nuovo concetto dello Stato*.

Il signor F. Guardione: *Le opinioni politiche nella storia e l'opera dei Mille*.

Il prof. ing. Gaetano Mayer: *L'acqua negli usi civili, agricoli e industriali*.

La città di Carmagnola: *Discorsi pronunciati per la inaugurazione della Scuola tecnica patteggiata « Paolo Boselli »*.

Il municipio di Torino: *Annuario 1912-13*.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio: *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 giugno 1911*, vol. III.

PRESIDENTE. Debbo segnalare al Senato un altro dono del senatore Marinuzzi alla nostra biblioteca, dove già si serba in apposita sede l'insigne raccolta di libri e manoscritti relativi all'antico diritto siciliano, da lui regalata il 27 febbraio del 1912.

Ora arricchisce ancora quella raccolta, con altri volumi riguardanti la storia generale ed il diritto ecclesiastico dell'Isola, con un Petrarca di Basilca che appare sottoposto al giudizio dell'Inquisizione di Palermo; con delle rare raccolte di giornali politici del 1820 e del 1848; e bastano queste date per far comprendere la loro importanza per la storia di quegli ordini costituzionali.

Io son sicuro che sarete tutti, come io sono,

riconoscenti dell'aiuto che l'amato collega Marinuzzi porge con questi doni ai vostri studi, e all'incremento della biblioteca, ed apprezzerete il modo gentile e generoso onde sente i legami verso questo Consesso, che si onora da sua parte di annoverare fra i suoi. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Consenta il Senato, che in vista di questo nuovo importante dono fatto dal senatore Marinuzzi alla nostra biblioteca, siano a lui telegraficamente mandati i ringraziamenti dell'Assemblea. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sarò lieto di dar corso alla proposta del senatore Tommasini, certo del consenso del Senato. (*Approvazioni*).

Per la salute di S. A. R. il Duca D'Aosta.

PRESIDENTE. Ho ricevuto questo telegramma dal primo aiutante di campo di S. A. R. il Duca d'Aosta, contenente il bollettino, redatto questa mattina alle 10 dai medici curanti:

« Lieve diminuzione di temperatura, massima di ieri 39.5; meno vive le sofferenze addominali, ma la persistente debolezza cardiaca e il manifestarsi di una certa reazione nefritica mantengono un carattere di gravità al periodo attuale della malattia ».

Rinnoviamo i nostri fervidi voti che il pericolo sia superato. (*Approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore » (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore ».

Prego l'onor. senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, segretario, legge: (V. Stampato N. 116).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accettare a garanzia del prestito che potrà essere concesso per la costruzione dell'acquedotto, giusta la legge 25 giugno 1911, n. 586, al Comune di Salsomaggiore, delegazioni anche sul provento di cui non sia altrimenti vincolato l'uso, della tassa di soggiorno, applicata in conformità dell'autorizzazione ottenuta ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863. La quota del provento da delegarsi a garanzia del prestito non potrà superare la metà del provento medio dell'ultimo triennio. Entro questo limite potrà altresì essere accettato il vincolo della tassa di soggiorno per altri prestiti destinati ai fini di utilità della stazione termale di Salsomaggiore, a termini della predetta legge 11 dicembre 1910.

Nella deliberazione consigliare per la contrattazione del prestito dovrà il Comune deliberare l'imposizione e l'applicazione, per tutta la durata del prestito, della tassa di soggiorno, nella misura sufficiente ad eseguire con metà della medesima il pagamento delle delegazioni emesse.

L'esazione della tassa di soggiorno dev'essere affidata, per tutta la durata del prestito, agli agenti di riscossione delle imposte, o data in appalto, con vincolo di non variare, senza il consenso del mutuante, la misura della tassa nè il sistema di esazione.

Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla tassa di soggiorno sono estesi i privilegi del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 2.

Per la gestione degli Stabilimenti termali di proprietà dello Stato in Salsomaggiore, con tutti gli annessi e con tutte le dipendenze presenti e future, sarà compilato bilancio separato da quello generale dello Stato e sarà tenuta distinta contabilità. Il bilancio verrà allegato allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze.

Il Governo del Re stabilirà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e, per la parte igienico-sanitaria, il Consiglio superiore di Sanità, quanto occorre per la organizzazione della

gestione e detterà speciali norme per il suo funzionamento, anche derogando alle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni all'Azienda termale, di cui al precedente articolo, fino alla concorrenza della somma di lire 7,500,000, da somministrarsi a rate a richiesta del Ministero delle finanze.

Sulle somme che verranno somministrate la Cassa tratterrà gli interessi al saggio normale dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

L'importo complessivo delle somministrazioni di ciascun anno sarà rimborsato alla Cassa in 50 annualità decorrenti dal 1° gennaio successivo, pagabili in fine d'anno e comprensive dell'interesse a saggio normale e della quota d'ammortamento.

Ciascuna annualità sarà corrisposta alla Cassa dal Ministero delle finanze su appositi stanziamenti del proprio bilancio della spesa e il corrispondente importo verrà dall'Azienda termale versato in conto entrate dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Gli avanzi annui della gestione saranno versati in conto entrate del Tesoro fino a reintegrazione, senza computo di interessi, delle somme erogate per l'esecuzione della legge 5 giugno 1913, n. 525.

È prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 5 della legge 5 giugno 1913, n. 525, per la facoltà del riscatto che il Governo del Re intenda esercitare rispetto ad entrambi gli enti nell'articolo stesso indicati, ovvero rispetto ad uno soltanto di essi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania e modificazione alla legge 12 luglio 1912, numero 772 » (N. 120).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Provvedimenti a favore

dei danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania e modificazioni alla legge 12 luglio 1912, n. 772 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, D'AYALA Valva di darne lettura.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 120).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,500,000 per provvedere, nelle località colpite dal terremoto dell'8 maggio 1914, in provincia di Catania, e da determinarsi con decreto Reale, a bisogni ed opere urgenti e principalmente:

a) a demolizioni e puntellamenti di edifici pericolanti, sgombri di aree pubbliche e riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto, ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti;

c) alle riparazioni, importanti una spesa non superiore alle lire 1000, dei fabbricati danneggiati appartenenti a persone di condizione povera e che non usufruiscano dei ricoveri di cui al precedente comma;

d) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria per riparare o ricostruire, anche in area diversa dalla sede attuale, edifici pubblici e di uso pubblico.

La somma predetta verrà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 400,000 nell'esercizio 1913-14 e per lire 1,100,000 nell'esercizio 1914-15.

(Approvato).

Art. 2.

I lavori di cui all'articolo precedente sono dichiarati di pubblica utilità, e ad essi sono applicabili le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 171 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto

del 28 dicembre 1908, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

L'approvazione di progetti importanti una spesa non superiore a lire 200,000 è data dall'ispettore superiore del Genio civile residente a Messina, il quale esercita per tali lavori le attribuzioni di ispettore di compartimento, che gli sono affidate per tutte le opere dipendenti dal terremoto nelle provincie calabresi ed in quella di Messina, a norma del Regio decreto 4 gennaio 1914, n. 145.

L'approvazione dei progetti il cui importo superi le lire 200,000 è data dal Ministero dei lavori pubblici, udito il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 173 del citato testo unico.

(Approvato).

Art. 3.

Per le espropriazioni e per le occupazioni temporanee occorrenti per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 1, si seguirà la procedura stabilita dal testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Alla liquidazione delle relative indennità e di quelle dipendenti da eventuali danni occasionati dai lavori medesimi, in caso di mancata accettazione della somma offerta dall'Amministrazione, provvederà un collegio arbitrale sedente a Catania, composto di tre membri, di cui uno magistrato con grado di consigliere di appello od equiparato, nominato dal ministro Guardasigilli con le funzioni di presidente, e gli altri due ingegneri, nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici, l'altro dal Consiglio provinciale.

Ciascuna delle dette autorità, oltre all'arbitro ordinario, nominerà un supplente.

Contro le sentenze di questo collegio arbitrale è ammesso appello innanzi al collegio arbitrale di secondo grado istituito a Roma ai sensi dell'art. 151 del citato testo unico, restando applicabile, per il ricorso in Cassazione, il disposto del successivo art. 154.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di rendere con decreto Reale, in tutto od in parte, obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costru-

zioni degli edifici pubblici e privati nelle località della provincia di Catania, che verranno determinate in seguito ad appositi studi, le norme tecniche ed igieniche prescritte con le relative sanzioni dagli articoli 185 a 237 del ripetuto testo unico.

Con lo stesso o con altro decreto Reale, potranno essere stabilite le zone sulle quali si ritenesse necessario vietare le ricostruzioni o le nuove costruzioni.

(Approvato).

Art. 5.

I comuni cui appartengono le località da determinarsi a norma dell'articolo 1º, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi, per la spesa a carico loro e degli enti stessi, i mezzi strettamente necessari per riparare ai danni del terremoto.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato, che pagherà la metà degli interessi.

Il concorso dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

Per la riparazione e ricostruzione, anche in aree diverse dalla loro sede attuale, dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto dell'8 maggio 1914 nelle località da determinarsi a norma dell'articolo 1º, e per la ricostruzione dei muri a secco diroccati e necessari alla produttività del fondo, potranno essere consentiti ai privati dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, dalle altre Casse di risparmio e dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, mutui ipotecari da estinguersi in un periodo non maggiore di trent'anni, col sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento.

Lo Stato concorrerà nel rimborso del mutuo pagando la metà delle quote semestrali, aumentata di un decimo per le eventuali perdite dell'Istituto mutuante.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 23, 27 e 28 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e degli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il concorso dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle località da determinarsi a norma dell'articolo 1º, i proprietari i quali avendo diritto al mutuo o che, essendosi uniformati alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1912, n. 772 abbiano costruito o riparato a proprie spese, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, l'edificio distrutto o danneggiato, o che abbiano riparato i muri a secco diroccati necessari alla produttività del fondo, possono ottenere in luogo del mutuo direttamente a loro favore, il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento nei limiti della spesa sostenuta strettamente necessaria per le opere stesse.

Il Ministero del tesoro rilascia agli interessati copia del decreto di concessione del contributo dello Stato le cui semestralità, a chiunque cedibili, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Gli atti di cessione sono soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le norme che dovranno seguirsi per l'accertamento del diritto del richiedente il contributo diretto o per le modalità del pagamento relativo saranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

Il contributo dello Stato, nella misura di cui al precedente articolo, potrà essere concesso in unica soluzione quando l'importo di esso non superi le lire 1000, anche se lo ammontare dei lavori ecceda le lire 2000.

Il contributo stesso, nel limite di lire 1000, potrà esser concesso con le modalità e le cautele da stabilirsi mediante decreto Reale, anche per lavori da eseguire.

Il contributo chiesto e concesso ai sensi dei precedenti comma produce la decadenza del diritto a mutuo col concorso dello Stato, o ad

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, altresì alle riparazioni e ricostruzioni eseguite o da eseguirsi dai privati danneggiati, contemplate dalle leggi 13 luglio 1910, n. 467, 13 aprile 1911, n. 311, 21 luglio 1911, n. 841, dal decreto legge 21 luglio 1911, n. 1471 e dalla legge 12 luglio 1912, n. 772.

(Approvato).

Art. 9.

Alle operazioni di cui agli articoli precedenti sono estese le disposizioni di cui all'art. 270 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

(Approvato).

Art. 10.

In luogo del contributo diretto o del mutuo di favore ed in corrispondenza della metà della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione, il Governo potrà cedere in proprietà ai privati danneggiati i ricoveri stabili di cui all'art. 1, lettera b).

Gli altri ricoveri stabili e provvisori potranno essere ceduti gratuitamente ai comuni assieme alle aree stradali circostanti che fossero state espropriate dal Governo, con le modalità e con gli obblighi da stabilirsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 11.

I contratti di mutuo previsti nella presente legge, nonché quei contratti che a termine dell'art. 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e dell'art. 45 del Regio decreto 1º maggio 1913, n. 514, potranno fare i proprietari dei terreni distrutti mercè mutui accessi sulla nuova proprietà, saranno soggetti all'ordinaria tassa di bollo ed alla tassa fissa di registro di una lira.

Saranno pure registrati con la stessa tassa e trascritti gratuitamente gli atti di permuta dei ricoveri stabiliti assegnati in proprietà a norma dell'articolo precedente, quando gli atti medesimi fossero stipulati entro un anno dall'assegnazione.

Tutti gli atti che possano occorrere in dipendenza della presente legge saranno estesi su

cata libera, compiani e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici con annotazione su ciascun atto dello scopo cui serve e con riferimento alle presenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 12.

Ai fondi, che per causa del terremoto abbiano perduta la attività produttiva, sarà concesso il discarico del relativo estimo dal catasto con effetto dal giorno del disastro ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti, del 4 luglio 1897, n. 276.

(Approvato).

Art. 13.

Per gli edifici urbani dei comuni danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 che siano rovinati in tutto o in massima parte e per quelli divenuti in tutto o in massima parte inabitabili o inservibili per necessità di straordinarie riparazioni, è concesso lo sgravio definitivo dell'imposta dal giorno della distruzione totale o parziale o della inabitabilità o inservibilità dei medesimi.

A favore dei proprietari dei fabbricati urbani non distrutti, nè resi inabitabili o inservibili, ma che hanno subita una diminuzione del valore locativo a causa del terremoto nella misura di almeno un decimo, verrà eseguita d'ufficio la revisione parziale del reddito con effetto dall'epoca suindicata.

(Approvato).

Art. 14.

Per gli edifici distrutti o straordinariamente danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 che saranno ricostruiti anche su area diversa dalla sede attuale, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge o straordinariamente riparati entro lo stesso termine, nonché per i ricoveri di cui al comma b) dell'art. 1 della presente legge, l'imposta comincerà a decorrere dopo dieci anni dal giorno in cui ciascun edificio o ricovero sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Per i fabbricati nei quali sarà stata fatta la revisione parziale in diminuzione, giusta il secondo comma dell'articolo 10, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non dopo decorsi dieci anni.

(Approvato).

Art. 15.

A carico dello Stato sarà corrisposta ai comuni danneggiati dal terremoto, di cui nei precedenti articoli, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui fabbricati che alla data del disastro era stata già deliberata pel 1914 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di dieci anni previsto dall'articolo precedente.

Tale spesa sarà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 16.

Ferme restando le condizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo unico del Regio decreto 4 gennaio 1914, n. 52, è concessa una nuova proroga al termine fissato per la presentazione di domande di sussidi di cui allo stesso articolo unico, e precisamente fino al 6 gennaio 1915.

(Approvato).

Art. 17.

Negli articoli 6 e 7 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471; 5, 12 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 1 e 31 del Regio decreto 1º maggio 1913, n. 514, le disposizioni riguardanti le concessioni di mutui o sussidi ai privati e agli Istituti pubblici di beneficenza s'intendono estese ai comuni in quanto fossero stati anch'essi danneggiati nelle loro proprietà patrimoniali.

(Approvato).

Art. 18.

Per facilitare ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna del settembre 1911 la ricostituzione delle loro proprietà distrutte mediante i mutui ed i sussidi di cui agli articoli 6 e 7 del Regio decreto 21 dicembre 1911, ed all'art. 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772, si consente che ove nella proprietà distrutta fosse esistita qualche casa, potranno i danneggiati medesimi impiegare il sussidio o il mutuo anche nella semplice costruzione di case di abitazione che siano riconosciute dal Genio civile rispondenti alle esigenze sismiche locali ed ai precetti dell'igiene edilizia.

(Approvato).

Art. 19.

Il termine utile per la presentazione delle domande di mutuo di cui all'art. 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, è fissato a tutto il 30 giugno 1915.

(Approvato).

Art. 20.

È estesa al comune di Candela in provincia di Foggia anche la disposizione dell'art. 1, lettera b, della legge 13 luglio 1910, n. 467.

(Approvato).

Art. 21.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici » (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 121).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le assegnazioni per le spese effettive straordinarie del Ministero dei lavori pubblici indicate nella tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, sono aumentate come appresso:

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

Ponti e strade:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	2,000,000
» » 1915-16	. »	3,000,000

Opere idrauliche:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	100,000
» » 1915-16	. »	400,000
» » 1916-17	. »	200,000

Opere marittime:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	2,000,000
» » 1915-16	. »	2,300,000
» » 1916-17	. »	2,600,000

Strade ferrate, tranvie e automobili:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	1,000,000
» » 1915-16	. »	1,800,000
» » 1916-17	. »	1,800,000
» » 1917-18	. »	1,800,000
» » 1918-19	. »	1,800,000
» » 1919-20	. »	1,800,000
» » 1920-21	. »	1,800,000

Opere in Roma, ecc.:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	1,000,000
» » 1915-16	. »	1,500,000
» » 1916-17	. »	1,050,000

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	700,000
» » 1915-16	. »	750,000

Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane:

Esercizio finanziario 1914-15	. L.	500,000
» » 1915-16	. »	500,000

L'assegnazione per un fondo di riserva stabilita nella tabella A annessa alla legge suddetta, e variata con successive leggi, è diminuita di lire 300,000 in ciascuno degli esercizi 1914-15 e 1915-16.

In conseguenza delle variazioni sopra specificate il limite degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici viene elevato per:

l'esercizio finanziario 1914-15 di L. 7,000,000
 » » 1915-16 di » 9,950,000
 » » 1916-17 di » 5,650,000
 e di » 1,800,000
 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1917-1918 al 1920-21.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti spese da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nel precedente articolo:

a) Lire 600,000 per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e pel compimento e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate, nei quali risultassero insufficienti le singole assegnazioni (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 4 aprile 1912, n. 297);

b) Lire 500,000 per opere nuove nelle vie navigabili di prima e di seconda classe;

c) Lire 2,101,500 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 22 dicembre 1910, n. 219 e precedenti) e cioè:

Lire 500,000 per il Po ed affluenti (opere non ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque);

Lire 500,000 per i corsi d'acqua d'Emilia, Romagna e Toscana;

Lire 331,500 per le opere contemplate nella tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1910, n. 919;

Lire 770,000 per opere idrauliche ricadenti nel compartimento del Magistrato alle acque;

d) Lire 3,550,000 per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata coi Regi decreti 1° agosto 1913, n. 1099, e 3 settembre 1913, n. 1133, e con le leggi 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti);

e) Lire 775,000 per lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e per opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (spesa in aggiunta

a quella autorizzata dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, e precedenti);

f) Lire 200,000 per sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane - servizio idraulico - (in aggiunta alla spesa autorizzata dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, e precedenti).

(Approvato).

Art. 3.

Ferma rimanendo la spesa autorizzata per le opere di ampliamento, sistemazione ed arretramento del porto di Napoli, sarà per esse istituito apposito capitolo di bilancio, al quale si attribuiranno in dotazione tutte le somme disponibili su quelle stanziato in base alle leggi 12 marzo 1911, n. 258, e precedenti, e si devolveranno gli aumenti stabiliti per le opere marittime all'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15 le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono convertiti in legge gli allegati decreti Reali: 1° agosto 1913, n. 1099, e 3 settembre 1913, n. 1133, portanti autorizzazioni di spesa per la costruzione della nuova aula della Camera dei deputati e per la sistemazione delle adiacenze del Palazzo di Montecitorio.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto le leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera b) 30 giugno 1909, n. 407, (ar-

ticolo 1, lettera a) e 13 aprile 1911, n. 311, (articolo 15, lettera a) con le quali fu autorizzata la spesa complessiva di lire 15,000,000 per la costruzione di una nuova Aula della Camera dei deputati e per la sistemazione del Palazzo di Montecitorio e delle sue adiacenze;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare una maggiore spesa la quale permetta di provvedere all'occupazione dei locali espropriati, senza di che i lavori rimarrebbero sospesi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 850,000 (ottocento cinquantamila) per la « costruzione di una nuova Aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del Palazzo di Montecitorio ».

In relazione alla detta maggiore assegnazione sono aumentate di lire 468,092.48 (quattrocento sessantotto mila novantadue e centesimi quarantotto) la dotazione di residui e di lire 381,907.52 (trecentottantuno mila novecentosette e centesimi cinquantadue) quella di competenza del capitolo 165, articolo 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14.

L'assegnazione per un fondo di riserva di cui alla tabella A della legge 4 aprile 1912, n. 297, (capitolo n. 257 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1913-14) è conseguentemente diminuita di lire 468,092.48 in conto residui e di lire 381,907.52 in conto competenze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1º agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO.V. - *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE

ALLEGATO N. 2.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera b), 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera a), 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lettera a), con le quali fu autorizzata la complessiva spesa di lire 15,000,000 per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio e delle sue adiacenze;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di autorizzare una maggiore spesa la quale permetta di procedere alla prosecuzione dei lavori indilazionabili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro i limiti di autorizzazione della complessiva spesa straordinaria consolidata del bilancio dei lavori pubblici, ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 297, è autorizzata la maggiore spesa di lire seicentomila (lire 600,000) per la costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati, sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio.

Art. 2.

Al capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 sono introdotte le seguenti variazioni in conto competenza:

« Art. 1. Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio, + lire 600,000.

« Art. 6. Costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture, — lire 250,000.

« Art. 7. Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, — lire 350,000 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della Regia nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SACCHI
TEDESCO.V. - *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma » (Numero 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 125).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Onorevoli colleghi. Questo disegno di legge contiene una disposizione assai grave. I terreni che fin dal 1887 furono designati come facenti parte della zona monumentale di Roma, hanno soggiaciuto fino ad

ora ad un vincolo che non permette cambiamenti nella loro condizione.

Si chiede ora con questo disegno di legge la proroga di questo vincolo per altri tre anni.

Nessuno certo potrebbe prendersi la responsabilità di negare il proprio voto a questo disegno di legge perchè il pericolo che si contiene nella minacciosa scadenza del termine è troppo evidente; ma nello stesso tempo non è possibile nemmeno non darsi nessun pensiero della condizione cui soggiace questa privata proprietà.

Un disegno di legge di questa natura avrebbe dovuto naturalmente portare con sé anche l'autorizzazione della relativa spesa. Ma di ciò non è traccia nel disegno di legge.

Io non posso ritenere che questo non sia nell'intenzione del ministro, ma appunto per ciò faccio voti perchè l'onorevole ministro provveda quei fondi che sono necessari all'acquisto di questi terreni in modo da togliere queste proprietà private dalla condizione in cui attualmente si trovano.

Un'altra disposizione di questa legge, che merita pure qualche considerazione e qualche dichiarazione dall'onorevole ministro, è quella che riguarda l'assegnazione delle aree al municipio di Roma.

Con questa legge si assegnano al municipio di Roma le aree della zona monumentale, ma ne vengono esclusi i fabbricati che in essa si trovano, mentre quei fabbricati sono stati lasciati proprio per il servizio che avrebbero dovuto prestare alla zona monumentale.

Si dice che questi fabbricati non siano stati assegnati al comune di Roma soltanto per la ragione che momentaneamente si trovano diversamente occupati; pare che vi si siano adagiati in comoda abitazione dei tali che non sarebbero i custodi della zona monumentale; e non è ammissibile che per comodo di questi signori il municipio di Roma debba, per provvedere alla conservazione della zona monumentale, costruire altrettanti fabbricati quanti sono quelli che con questa legge gli sono sottratti.

Richiamo su questo l'attenzione dell'onorevole ministro e vorrei che in proposito mi desse qualche schiarimento.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Il senatore De Cupis ha giustamente detto che il vincolo confermato ed esteso da questa legge è grave; ma anche giustamente ha concluso che la scadenza del termine imponeva appunto la presentazione e l'approvazione della legge, poichè non è possibile per la bellezza estetica di Roma e per tutto quel cumulo di considerazioni che non svolgo davanti al Senato, ma che il Senato sente nell'animo, tralasciare di porre un vincolo su tutta questa zona, perchè delle misere case moderne non siano elevate, là dove tutta una floritura di monumenti antichi attesta il culto della bellezza, la grandiosità dei concepimenti e la gloria degli avi ed ove tutta una cultura di male erbe edilizie moderne si affrettarebbe ad attestare quanto sia trasandato attualmente il culto della bellezza. Fu adunque inevitabile il prolungamento del vincolo, e la sua estensione a due altre piccole zone d'incontestabile interesse storico ed archeologico. Ma, se era inevitabile nel pubblico interesse il prolungamento del vincolo, certo a questa proroga deve rispondere, più che la speranza, l'intenzione del ministro dell'istruzione pubblica di far sì che questo vincolo cessi in un giorno non lontano e si trasmuti in un acquisto da parte dello Stato per consacrare queste aree a scavi rivelatori, od almeno al culto della bellezza antica. Digraziatamente le intenzioni del ministro dell'istruzione pubblica non trovano sempre, e specialmente in queste ore di scarsa pecunia, l'adesione troppo facile del collega del tesoro. Ed io non solo dirò che comprendo il ministro del tesoro, ma dichiaro che lo compiangio in quanto non può essere sensibile agli stimoli della bellezza che anche a lui debbono consigliare di meglio conservare coll'acquisto questi sacri terreni agli studi dei posteri. Ma io non dispero che tra qualche anno, e forse anche prima che spiri il termine della attuale rinnovazione del vincolo, possano cambiarsi le condizioni della pubblica finanza.

Una seconda domanda il relatore onorevole De Cupis ha rivolto al ministro. Non credete opportuno voi, egli dice, di effettuare la consegna al municipio, almeno in uso, dei fabbricati che sono compresi nella zona e che il Ministero si riserva, e di cui non tutti forse, ma una parte potrebbero essere così dati per al-

loggio a coloro che dovranno avere cura della manutenzione della zona stessa?

Distinguiamo: certamente non si potrà, come la legge dispone, di alcuna fabbrica o rudero cedere al municipio la proprietà, per far sì che rimanga immutabile lo stato delle cose; ma il lasciarne eventualmente e temporaneamente l'uso, non è vietato e il ministro potrà anche provvedere a che, nel passaggio della zona al comune, possa eventualmente esser lasciato in uso taluno degli edifici che al Ministero non giovi e che fosse riconosciuto necessario per la manutenzione della zona. Ed il ministro già volge in mente un pensiero che forse potrebbe facilitare molto l'amichevole trasmissione. Io credo cioè che il municipio ed il ministro potranno facilmente accordarsi, anche prima della consegna, perchè una o più persone di comune fiducia, vedano insieme con largo spirito di equità il da farsi applicando al completamento e finimento della zona da trasmettersi parte dei pochi fondi disponibili, ed usando poi reciprocamente tutta quella larghezza di criteri che è naturale nelle relazioni tra il Governo ed il comune di Roma; dove entrambi invero collegare lo stesso spirito e lo stesso culto della bellezza, e delle grandi memorie. E, in questo culto comune della bellezza e delle nostre grandi memorie, deve trovarsi facilmente il mezzo di appianare ogni difficoltà e compiere quella cessione al comune della zona monumentale di Roma, che già era imposta dalla legge precedente e di cui questa precisa il termine.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Io non posso che ringraziare sentitamente l'onorevole ministro della pubblica istruzione delle spiegazioni che ha voluto darmi riguardo all'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine indicato dall'articolo 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914 in forza dell'articolo 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.

(Approvato).

Art. 2.

L'esecuzione della presente legge e delle precedenti riguardanti la zona monumentale di Roma, è direttamente assunta dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge passerà in consegna al comune di Roma l'area segnata con tinta verde nella pianta annessa alla presente legge.

Sono esclusi dal passaggio al comune tutti i monumenti, ruderi e fabbricati esistenti nell'area suddetta.

A cura e per decreto del ministro della pubblica istruzione verrà delimitata l'area che, annessa alle Terme antoniniane, rimane in sua consegna.

(Approvato).

Art. 4.

L'area consegnata al comune, insieme con tutte le zone stradali, e i terreni già di proprietà comunale, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, descritto all'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, numero 4730, saranno considerati come beni di pubblico dominio del comune di Roma. Essi saranno inalienabili, ed il comune non potrà fabbricarvi e dovrà conservarli quale luogo di pubblico passeggio ed area di rispetto dei prossimi monumenti.

(Approvato).

Art. 5.

Il perimetro della zona monumentale viene determinato, per gli effetti del vincolo, nelle aree segnate con tratteggio nella pianta allegata.

Alle aree stesse è applicabile il disposto dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai Regi Conservatori di musica di Palermo e di Parma » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai R. Conservatori di musica di Palermo e di Parma ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine di un biennio, fissato dall'art. 30, comma 3°, della legge 6 luglio 1912, n. 734, per la cessazione delle spese a carico dello Stato pel personale dei Convitti annessi ai Regi Conservatori di musica in Palermo e Parma, è prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1914.

In conseguenza di ciò restano prorogate per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanato in applicazione della cessazione suddetta.

PRESIDENTE. A questo disegno di legge l'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

« Il Senato invita il Governo:

a) a proporre - anche prima della scadenza della proroga triennale - la definitiva sistemazione dei Convitti annessi ai Conservatori musicali di Palermo e di Parma, togliendoli dall'attuale stato d'incertezza ad essi esistente;

b) a provvedere al trasporto di tutta la musica edita e manoscritta che si conserva nella Biblioteca nazionale di Palermo, formandone una apposita biblioteca musicale nei locali di quel Regio Conservatorio;

c) a provvedere che la nuova biblioteca musicale di Palermo e la sezione di musica della Biblioteca Palatina di Parma, istituita col Regio decreto 14 luglio 1889, n. 6431 (serie 3°),

sieno dichiarate autonome amministrativamente dalle rispettive Biblioteche nazionali, con dotazione propria e con diritto al deposito della musica edita nel distretto assegnato alla rispettiva Biblioteca nazionale dall'art. 2 della legge 7 luglio 1910, n. 482, portante modificazioni all'editto della stampa ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per svolgere l'ordine del giorno.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale cui fu delegato lo studio del disegno di legge per la proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912 per la soppressione dei convitti annessi ai Regi Conservatori di musica di Palermo e di Parma, ha creduto di aggiungere alla relazione, che è favorevolissima al progetto presentato dal Governo e già approvato dall'altro ramo del Parlamento, un ordine del giorno che esprime due desideri.

L'uno che a questa proroga di tre anni succedano disposizioni definitive, le quali assicurino la vita di questi Istituti, che hanno tante benemerienze nella storia dell'arte musicale. L'altro che si approfitti dei tesori che sono nascosti nelle biblioteche nazionali, e specialmente in quella di Palermo, tesori di musica antica, manoscritta ed edita, che nelle biblioteche nazionali non può essere in modo conveniente studiata, provata e resa utile ai cultori dell'arte.

Noi chiediamo che il Ministero studi la questione e provveda al trasporto di questa musica preziosa nelle sedi dei Conservatori per formarne una sezione, anzi, dirò meglio, una biblioteca autonoma, che sia davvero a giovamento degli studiosi di cose artistiche e musicali. Questo è stato in buona parte già fatto dal Ministero per quanto riguarda la biblioteca di Parma. Fin dal 1889 con decreto Reale furono tolte alla biblioteca Palatina di Parma e trasportate al Conservatorio tutte le grandi collezioni musicali delle Corti di Parma e di Lucca e quelle di Maria Luigia e di Napoleone I: così si è formata una biblioteca di oltre 60,000 volumi, ma che, però, anche oggi è amministrativamente collegata alla biblioteca Palatina, lontana più di un chilometro e destinata a tutt'altro ordine di studi, sicchè non

può efficacemente dirigere e vigilare questa sezione di materie così poco affini a quelle a cui sono preordinate le biblioteche di cultura generale.

Quindi noi preghiamo il Ministero, con l'ordine del giorno proposto, di voler consentire che, anche a Palermo, come già si fece a Parma, si formi la sezione musicale annessa al Conservatorio ed al Convitto; che entrambe queste sezioni di Palermo e di Parma siano staccate amministrativamente dalle rispettive biblioteche nazionali; abbiano una piccola dotazione per conto proprio; e possano, soprattutto, ottenere il deposito della musica che si pubblica nelle rispettive regioni; deposito, che secondo l'editto sulla stampa e le leggi che lo hanno modificato, è riservato a diverse biblioteche nazionali e locali. Ora questi libri di musica, insieme con tutti gli altri libri, vanno depositati nelle biblioteche destinate alla cultura generale, ove possono servire ben poco agli studiosi; depositati invece nel Conservatorio, ove sono tutti gli strumenti adatti per studiare e provare la musica, darebbero un'utilità molto maggiore.

Ecco le ragioni che hanno mosso l'Ufficio centrale a presentare questo breve ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per impedimento del ministro della pubblica istruzione, l'onorevole Rosadi, sottosegretario di Stato, è autorizzato a rappresentarlo.

ROSADI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il ministro della pubblica istruzione, che ha dovuto assentarsi per ragioni di salute, non ha difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Ufficio centrale del Senato; molto meno per ciò che riguarda la seconda e la terza parte di quell'ordine, cioè quanto alla destinazione delle sezioni musicali delle biblioteche di Parma e di Palermo alle biblioteche musicali. È una giusta proposta quella che muove l'Ufficio centrale del Senato e non potrà non essere accolta con i benefici frutti che è dato attendersi da questa specializzazione, in quanto che, così a Parma come a Palermo, le biblioteche generali verranno a spogliarsi di questa specializzazione

della musica e si arricchiranno le biblioteche musicali.

Ma per quel che riguarda la prima parte, debbo necessariamente osservare che essa ferisce in qualche maniera un partito preso in ordine ai Conservatori.

Una Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte e di cui faceva parte anche un loro onorevole collega, senatore Torrigiani, venne nell'avviso di sopprimere i Conservatori musicali. Questo avviso si riassumeva nella considerazione che i tempi erano talmente mutati che le ragioni per cui una volta i Conservatori musicali erano così floridi di allievi e ci persuadevano che respirare quell'atmosfera musicale era già un'educazione del temperamento artistico, venivano a mancare.

E se noi dovessimo consultare la statistica più semplice dovremmo fare un rilievo: quello che sento di dover fare all'onorevole Mariotti, pur così competente nella materia musicale, ma forse troppo preoccupato dallo sviscerato amore che porta al suo Conservatorio parmense. Il rilievo è questo: il Conservatorio musicale di Napoli, che è mantenuto in pianta e che già fu il più fruttuoso, oggi non ha che un solo convittore. Ciò dimostra come in pratica si riconosce una specie di anacronismo nel mantenimento di questi Conservatori.

Ad ogni modo, il Ministero della pubblica istruzione, andando incontro specialmente alle esortazioni mosse dalle autorità più competenti di Parma, ha prorogato di tre anni la soppressione dei Conservatori. Ebbene, questo triennio di esperimento sarà l'indice, sarà il consiglio, sarà l'ultima parola che ci persuaderà se si debbano o non si debbano dal Ministero degli studi ravvivare i nostri Conservatori, che un giorno profusero tanta gloria d'arte nell'Italia e nel mondo.

Fatta questa dichiarazione di riserva, il Ministero della pubblica istruzione non ha difficoltà di accogliere l'ordine del giorno proposto dell'Ufficio centrale.

MARIOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, relatore. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della pubblica istruzione e ringrazio l'onorevole ministro, a nome del quale egli ha parlato, di aver accettato l'ordine del giorno da noi proposto; ma non posso accettare

le osservazioni fatte sulla decadenza, anzi, direi quasi, sulla imminente fine della vita dei Convitti.

Il fatto citato dall'onorevole sottosegretario di Stato è verissimo. Il Conservatorio di Napoli non ha più il numeroso concorso di alunni che ebbe altra volta: non siamo più ai tempi in cui, nel solo Conservatorio di Sant'Onofrio, si raccoglievano ben 800 giovani, e ne uscivano Scarlatti, Porpora, Leo, Durante, Piccinini, Sacchini, Paisiello e tanti altri sommi maestri.

Fusi i quattro Conservatori di Sant'Onofrio, di Santa Maria di Loreto, della Pietà dei Turchini e dei Poveri di Gesù Cristo in uno solo, e concentrate le rendite nell'unico Convitto di San Sebastiano, traslocato poi a San Pietro a Maiella, si è verificato un fatto curiosissimo. I beni che dovevano servire e che sorvivano abbastanza bene a mantenere i quattro Conservatori, dopo che questi quattro Istituti, per decreto del Re Gioacchino Murat, furono fusi in uno solo, non furono più sufficienti. In questi ultimi anni, poi, abbiamo assistito alla promulgazione di diverse leggi, e più spesso ancora alla emanazione di decreti Reali, che hanno addossate alla dotazione di questo antico Conservatorio di S. Pietro a Maiella una quantità di spese di personale che dovevano invece gravare sul bilancio dello Stato. Ogni qualvolta si è voluto, e giustamente, aumentare gli stipendi del personale del Conservatorio di musica di Napoli, si è detto: questa tal somma sarà tolta dalla dotazione del Conservatorio. Così a poco a poco la rendita del Conservatorio è andata stremandosi; ed ora serve purtroppo per pagare il personale ciò che prima serviva per mantenere gli alunni.

Non bisogna dimenticare che i Conservatori di musica non sono fatti per i ricchi, ma per i poveri; è rarissimo il caso che le famiglie ricche mandino i loro figli al Conservatorio. Ora l'aver a poco a poco diminuito i posti gratuiti nei Conservatori ha portato alla condizione attuale. Soltanto per questo gli alunni sono di molto diminuiti; e, pur troppo, diminuiranno ancor più, se si continuerà col disastroso sistema di distrarne ad altri scopi le rendite.

So, però, che anche nel Conservatorio di Napoli ora si lotta vigorosamente, lodevolmente per migliorare le condizioni dell'Istituto; e posso

far certo l'onorevole sottosegretario di Stato che tanto a Parma come a Palermo si fanno tutti gli sforzi per conservare a quegli Istituti l'antica grandezza.

Giuseppe Verdi, scrivendo nel 1883 al senatore Piroli, si lamentava perchè i vecchi gloriosi Conservatori italiani non erano più retti a convitto, ma a forma di liceo; e questa stessa lagnanza egli esprimeva a voce ogni qual volta gli avveniva di parlare di riforme negli istituti musicali. Per questo l'Ufficio centrale insiste vivamente perchè il Ministero, in questo triennio concesso dalla legge di proroga, voglia con tutta la benevolenza, come già l'onorevole sottosegretario di Stato ha promesso, vedere quali sono le cause di peggioramento dei convitti annessi ai Conservatori di musica. Si tratta di cause che non sono nei Conservatori stessi ma, in generale, al di fuori di essi; sarà facile conoscerle; non difficile eliminarle. (*Approva-*

zioni).

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *dell'Ufficio centrale*. Mentre ringrazio delle sue dichiarazioni l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, debbo però far rilevare che le condizioni del Conservatorio di Palermo (parlo sempre dell'Istituto Musicale), hanno un carattere specialissimo. Infatti non solo questo Conservatorio provvede di musicanti e, da tempo immemorabile, tutta la Sicilia e la Calabria, ma anche le nostre colonie di qualunque specie; ed ormai che abbiamo una emigrazione temporanea così forte nell'Eritrea ed in tutte le nostre colonie al di là del mare, l'aver o non avere musicanti è una questione di un'importanza specialissima. Infatti tutti ricordano, e ne avranno ormai le orecchie piene, che il *Saluto a Tripoli* è diventata una specie di Marcia Reale supplementare che unisce alle vecchie glorie le nuove.

Ora, io pregherei l'onorevole ministro di prendere in particolare considerazione tutto quello che riguarda questo servizio, direi quasi musicale, oltre la frontiera; e questo dico tanto come antico deputato della provincia di Palermo, quanto come senatore della Lucchesia, la quale manda all'estero una emigrazione temporanea agricola considerevolissima, accompagnata quasi sempre da numerose famiglie, fra

cui molti ragazzi, e numerosi figliuoli ancora in età giovanile. Non si tratta di utilizzare una istituzione aristocratica, come ha accennato qualcuno nella discussione, ma una istituzione altamente democratica, imperocchè tutti questi giovani diventano a preferenza dei musicisti, appunto perchè tal professione dà loro modo di trarre maggiori profitti che non le altre occupazioni possibili alla loro condizione. Faccio rilevare ancora che nel Mezzogiorno della Francia i cosiddetti *musicisti* sono quasi tutti Italiani, e quasi tutti escono dal Conservatorio di Palermo, e moltissimi provengono anche dalla emigrazione temporanea trapanese in Algeria che vi è numerosissima.

Per queste considerazioni io spero che l'onorevole sotto-segretario di Stato raccomanderà ai suoi colleghi del Governo di avere speciali riguardi perchè il Conservatorio musicale di Palermo sia consolidato definitivamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e l'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga di agevolazioni tributarie per le case popolari ed economiche » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Proroga di agevolazioni tributarie per le case popolari ed economiche ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 119).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge e sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e di cui do lettura:

« Il Senato invita il Governo a provvedere con nuova legge che migliori garanzie assicurino lo scopo cui tendono i sacrifici dello Stato, e sia preclusa la via a fraudolenta speculazione ».

RAVA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro delle finanze. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore del consenso dato a questa proposta di legge. Considererò le osservazioni che ha fatto nell'interesse dell'istituto, invocato da tante provincie d'Italia, e anzi da molte famiglie di tutte le provincie nostre, perchè questo delle case popolari è un movimento ancora debole da noi, e va eccitato, e vigilato con opportune cautele, per un alto ideale di bene.

Sono grato all'Ufficio centrale del parere favorevole alle concessioni nuove, tanto più che consento nel suo ordine d'idee di favorire cioè veramente le case popolari e non gli abusi che sotto tale nome potessero nascere. L'Ufficio centrale dubita che sotto il nome di case popolari troppe case possano sorgere con questo nome preso a prestito per sfuggire così alla imposta. Qui c'è anzitutto una questione di fatto; e per conforto di tutti - e mio principalmente come ministro della finanza - le cose sono da questo punto di vista confortanti.

La maggior parte delle provincie d'Italia, debbo constatarlo con dolore, non ha costruito case popolari; l'hanno fatto solamente alcune grandi città come Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino, ma in misura molto modesta. Se paragoniamo le cifre complessive nostre con quelle di altri Stati vi è ragione di sconforto, perchè siamo ancora molto indietro su questa via che è seguita con rapido passo da altri.

Infatti da noi nella provincia di Alessandria abbiamo 4 case popolari, in quella di Ancona 14, di Aquila nessuna, di Arezzo 15, di Ascoli Piceno 21, di Avellino, Bari, Catanzaro, Cuneo, Livorno, Lecce, Mantova, Belluno e di Benevento nessuna. Nelle grandi città, come Bologna, circa un 300. A Firenze circa 900, a Milano 205, a Modena circa 100, a Novara 51, a Palermo nessuna, a Parma 80, a Napoli 36, a Torino 61, a Venezia 97, a Verona 95 e ad Udine 22. Totale 3000 casette in Italia. A Roma, città, abbiamo 106 case popolari ed economiche.

Per Roma però vi sono due leggi. La prima (e ad essa si riferisce il primo articolo) riguarda le agevolazioni fiscali per coloro che costruiscono grandi case con piccoli appartamenti che si fittano a non più di 100 lire al mese. E sono 320

ora. Febbrile fabbricazione dunque di case popolari che potrebbero costituire domani un danno per la finanza, ove la legge fosse falsata, non si è avuta. Sono 106 a me note.

Il numero totale delle case popolari costruite in Italia è tanto al disotto di quella delle altre Nazioni, che non crea certo pericolo. Ma è bene stare sull'attenti, per non dare ingiusti favori.

L'Ufficio centrale dubita che con questa parola di case popolari ed economiche si sia snaturato, con la seconda legge del 1908, il concetto giuridico, tecnico ed economico della legge prima del 1903 e che si apra la via ad abusi. La prima legge era del 1903; nacque dall'iniziativa parlamentare diretta dell'illustre Luzzatti, e demandò le norme o i caratteri delle case da beneficiare al Regolamento. E io ebbi l'onore, come ministro di agricoltura, di propargarlo con cautela.

Il primo articolo del disegno di legge riguarda dunque solo Roma e regola meglio il carattere tecnico ed economico, impedendo che si fabbrichino case di lusso con piccoli quartieri di due o tre stanze, che così godrebbero per fitto di 100 lire mensili, l'esonero dell'imposta. La seconda legge ha fatto costruire a Roma 320 case, stando ai dati del Ministero. Ora si frena.

Torno alla legge generale sulle case popolari.

Il primo nostro tentativo in verità era timido e stabiliva i caratteri, a cui doveva rispondere il tipo delle case popolari, le quali dovevano servire per dei piccoli possidenti, per dei lavoratori e via dicendo. A questa legge io ebbi l'onore di fare il regolamento che limitava anche i caratteri tecnici della casa, la quantità delle stanze o il modo di costruzione. Ma poi, come tutto il mondo allargava i concetti, così fece anche l'Italia e con la nuova legge del 1908; e col regolamento redatto per questa legge si allargarono i confini, ma le conseguenze economiche son quelle che ho avuto l'onore di accennare. Qui si disse che coi limiti posti dal regolamento si costruiscono case di nome popolari che non hanno il carattere di popolari, perchè il limite di fitto di ogni stanza e per anno è molto alto e va al di là di quello che noi logicamente consideriamo come fitto di case popolari.

Io ringrazio l'Ufficio centrale delle osservazioni che ha fatto, e che saranno prese in sc-

rio esame, ma osservo che la legge sulle case popolari appartiene al mio collega dell'agricoltura, ed io non sono che esattore di cuore il quale, per un momento, sospende *ope legis* la sua funzione. Ma ho considerato la necessità del momento e ho creduto utile e buono, d'accordo col collega del tesoro e col Presidente del Consiglio, che, in attesa di una legge, che era già stata presentata alla Camera nell'altra legislatura e che poi non proseguì la sua via per vicissitudini parlamentari, che in attesa di questa legge si agevolasse la costruzione di case sane pel popolo e per la piccola borghesia. Per Roma era una necessità, e l'Ufficio centrale lo riconobbe; per le case che si fanno al di fuori di Roma l'Ufficio centrale fu più restio nella sua concessione. E, dopo udite le mie parole, ha acconsentito, ma con un ordine del giorno che invita il Governo a fare una nuova legge che corregga e dia migliori garanzie per assicurare, lo scopo cui tendono i sacrifici dello Stato, o sia preclusa così la via a fraudolenti speculazioni. Ora, quanto alla nuova legge, io accettai l'invito dell'Ufficio centrale del Senato, perchè la credo necessaria e perchè da molte parti del Paese si domanda e con miglioramenti. Si richiede, ad esempio, l'esonero della tassa di ricchezza mobile sui mutui che si fanno su queste case, imitando anche in ciò quanto si usa all'estero. Sulla prima parte dell'ordine del giorno consento adunque.

Sulle maggiori garanzie per salvaguardare la finanza consento, perchè questo è il mio dovere. L'ultima frase però dell'ordine del giorno, lo consenta l'Ufficio centrale ed il suo egregio relatore, vale a dire la frase: « sia preclusa la via a fraudolente speculazioni » non la posso accettare. Prima di tutto perchè l'applicazione di questa legge non è del mio Ministero, ma di quello di agricoltura industria e commercio. E questo è diretto da un uomo di tanto valore e di tanta severità, che certamente applicazioni fraudolente della legge non ammette. Aggiungo poi che l'applicazione si fa, per legge, col mezzo di una speciale Commissione di vari membri, nella quale è rappresentato anche il comune, ossia colui che perde in maggior parte l'imposta, perchè l'aliquota per la sovrimposta del comune è maggiore di quella che spetta allo Stato. È questo già un freno automatico.

Io considero alcuni ammonimenti dell'Ufficio

centrale come consigli per lo sviluppo avere lire e per lo studio della legge nuova; e prego di rimandare la discussione sul concetto espresso così duramente nell'ordine del giorno a quando discuteremo la legge. Qui non si tratta, ripeto, di amministrazione che dipenda dal mio Ministero, ma dal Ministero di un egregio, autorevole collega, dell'opera zelante del quale non faccio garanzia, perchè il Senato non ha bisogno di garanzia, ben conoscendo il valore della persona. Far case pel popolo è savia opera.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. L'onorevole ministro ha dimostrato, e non era da dubitarsi, di esser perfettamente penetrato nello spirito della nostra relazione, che è precisamente quello di far sì che le case popolari siano veramente case popolari; e su questo punto credo non possa esserci dissenso. Purtroppo la questione dipende dalle norme con le quali può essere determinato il carattere della casa popolare, e l'onorevole ministro sa benissimo che è proprio in questo tutto il difetto delle leggi che ora governano questa materia.

Queste norme sono state varie, perchè quelle della legge del 1903 sono state cambiate dalla legge del 1908, e non sono state cambiate purtroppo in meglio. Già non eran buone quelle del 1903, e quelle del 1908, a mio modo di vedere, sono peggiori, per lo meno se ne riguardiamo gli effetti. Senza che io esponga qui al Senato le disposizioni della legge del 1908 e più ancora quelle del regolamento, io mi limito soltanto a far osservare che queste norme conducano al risultato, di poter ritenere come casa popolare una casa la quale rappresenti un fitto annuo di lire 280 per vano, fitto che mensilmente corrisponderebbe a circa lire 24, e voi comprendete bene che non è possibile che questo sia un fitto di casa popolare. Se a questo aggiungete poi la libertà che è data agli organi amministrativi nella verificaione dei caratteri della costruzione che invoca il beneficio della legge, voi vedete quanta latitudine di apprezzamento permetta la legge, e quanto abuso possa derivarne.

L'onorevole ministro ha assicurato che frodi non ci sono state. Io voglio ben crederlo, ma è naturale che di fronte a disposizioni di legge le quali sono di tanta latitudine, si possa temere

che frodi si possano verificare, ed è precisamente della possibilità di queste frodi più che di fatti di frode compiuta che l'Ufficio centrale si è preoccupato, ed ha creduto che non fosse inutile di richiamare su questo l'attenzione dell'onorevole ministro.

All'onorevole ministro, che ha affermato che il sacrificio dello Stato per la esonerazione del tributo concesso alle case popolari non è grave, io posso assicurare che questo pensiero non ha punto preoccupato l'Ufficio centrale. Ed è naturale che su questo punto l'Ufficio centrale non dovesse avere nessuna preoccupazione; non bisogna essere più realisti del Re, più papisti del Papa. Quando in un momento di rigorosa finanza, qual'è il momento attuale, dal ministro delle finanze ci si presenta un progetto di legge pel quale lo Stato è disposto a fare dei sacrifici per uno scopo che è nobilissimo, sarebbe certo strano che l'Ufficio centrale avesse trovato ragioni di preoccupazione. Io credo di poter dire anche di più, cioè che l'Ufficio centrale sarebbe stato più lieto ancora di sapere che effettivamente questo sacrificio dello Stato fosse maggiore di quello che in realtà è, perchè questo fatto significherebbe che questa legge, per le case popolari avrebbe avuto nella attuazione tale sviluppo da poter veramente corrispondere a quello che fu il desiderio dei promotori di questo importantissimo ramo di legislazione sociale. No, nell'Ufficio centrale nessuna preoccupazione vi è stata del dispendio dello Stato; vi è stata invece la preoccupazione della degenerazione (lasciatemi dire la parola) del concetto a cui la legge era ispirata. A noi è parso che nelle norme che regolano la materia delle case popolari ci sia tale latitudine, e nei criteri di applicazione tale incertezza, da potere facilmente l'applicazione non rispondere al pensiero della legge; in una parola l'unico pensiero che informa la nostra relazione è semplicemente questo che *le case popolari sieno case popolari*.

PRESIDENTE. Pregherei l'onor. De Cupis a voler dir qualche cosa sull'ordine del giorno che ha presentato.

DE CUPIS, *relatore*. Veramente quelle ultime parole dell'ordine del giorno sono state intese dall'onorevole ministro, in peggior significato che non abbiano. Come disse innanzi, l'Ufficio centrale non ha mirato a fatti di frode

in particolare ma alla troppo facile possibilità della frode. Intese in questo modo quelle parole non conterrebbero niente che potesse offendere la delicatezza del ministro anche nei riguardi del collega da cui più particolarmente la esecuzione della legge dipende. Ad ogni modo siccome unico intendimento dell'Ufficio centrale è che la legge corrisponda al suo scopo, se l'onorevole ministro, al quale mi è ben caro di poter deferire, lo desidera, quelle ultime parole, credo di poterlo concedere con l'assenso dei colleghi dell'ufficio, si possono sopprimere; e l'ordine del giorno può ridursi a questa enunciazione: « che migliori garanzie assicurino lo scopo cui tendono i sacrifici dello Stato ».

RAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro delle finanze*. Allora siamo d'accordo: l'ordine del giorno così modificato è accettato, e ringrazio l'Ufficio centrale, ricordando che la Commissione che deve provvedere all'applicazione di questa legge e all'esenzione di tassa è composta di nove membri: essa è ben in grado di vedere se si domandi il giusto, e se si debbano respingere domande non sincere o può prendere provvedimento per far sì che le frodi non siano possibili. Ma, ripeto, in ogni Stato si cerca ora di favorire la costruzione di case popolari. Le ultime leggi ci vengono dalla Spagna, e dalla Rumania, se non erro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e modificato secondo la proposta dell'onorevole ministro.

Cui l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il beneficio dell'esenzione decennale accordato dagli articoli 6 e 7 della legge 8 luglio 1901, n. 320, concernente provvedimenti per la città di Roma, venuto a cessare col giorno 18 aprile 1914, è prorogato per tutti quei fabbricati la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla detta data, e compiuta non oltre

sei dal giorno di pubblicazione della presente legge.

I proprietari di stabili, per usufruire del beneficio dell'esonero, dovranno dimostrare, non soltanto che ciascun alloggio è affittato a non più di lire 1200 all'anno, ma anche che il reddito annuo complessivo degli alloggi non supera la somma di lire 200 moltiplicata per il numero dei vani destinati ad abitazione o a cucina, quale risulta dal progetto approvato dall'Ispettorato edilizio e depositato presso il comune.

(Approvato).

Art. 2.

L'esenzione quinquennale dall'imposta sui fabbricati, di cui all'articolo 7 della legge 31 maggio 1903, n. 254, prolungata a dieci anni dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 555, a favore delle case popolari ed economiche, è estesa a quindici anni.

(Approvato).

Art. 3.

Il più lungo periodo di esenzione accordato con la presente legge, va esteso anche alle case popolari ed economiche, che abbiano già goduto l'esenzione concessa dalle leggi indicate, sempre che continuino a persistere anche per tale periodo le condizioni prescritte per usufruire della esenzione medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri e oggi votati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti tributari » (N. 101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti tributari ».

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

Prego il senatore segretario D' Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad applicare fino al 30 giugno 1915, in tutto o in parte, le tasse ed i diritti indicati nel disegno di legge n. 68 *bis-A* e 68 *bis-C* della Camera dei deputati.

I decreti Reali, che verranno emessi per effetto della presente autorizzazione saranno comunicati al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo senatore iscritto onorevole Beneventano.

BENEVENTANO. Nessuno può esser contento del modo, come il progetto votato dall'altro ramo del Parlamento viene all'esame del Senato.

Il Governo del Re che non dissimula la gravità del suo compito per la forma con cui gli vennero delegati ampi poteri, avrebbe desiderato fossero stati ampiamente discussi ed anche *partitamente* approvati i chiesti provvedimenti.

Il voto di delegazione, che non risponde certo allo spirito della nostra carta, costringerebbe noi ad impedire, che l'articolo unico venisse approvato. E questo sarebbe stato rigorosamente il nostro compito, se il Senato avesse avuto il modo ed il tempo di studiare e deliberare.

Leggi di così grave pondo non dovrebbero mai venire in fine di sessioni.

Ma, poichè gli uffici del Senato e l'Ufficio centrale per considerazioni di opportunità politica, in massima, con osservazioni e raccomandazioni si sono manifestati favorevoli, a far passare la legge, credo, si debbano almeno accennare per sommi capi tutti quegli emendamenti, che sarebbero stati opportuni, affinché i provvedimenti non riuscissero dannosi nella loro applicazione, sia alla giustizia distributiva, sia pure allo sviluppo della ricchezza nazionale, base solida per il progressivo incremento del gettito delle tasse e del comune benessere.

La relazione del nostro Ufficio centrale fa delle savie osservazioni in rapporto alla ta-

sa di negoziazione ed a quella complementare. Io mi occuperò di altre, che in parte completano quelle dell'Ufficio.

Comincerò dalla tassa sui trasferimenti.

La storia, le condizioni morali e materiali, gli usi, i costumi differenziano una nazione dall'altra in modo, che una legge che regola beneficamente uno Stato, riesce praticamente perturbatrice e dannosa in un altro.

Teoricamente questo concetto si trova enunciato nella relazione che precede il progetto n. 68-*bis* pag. 5, ma di fatto però con l'elevazione delle aliquote percentuali in certo modo si viene ad opposti risultati; ad inasprimento così elevato da raggiungere un limite eccessivamente grave.

E questa gravezza in Italia riesce più sensibile, perchè da noi gli accertamenti mancano di quella equanimità oculata, ma savia, che è largamente sviluppata in altri Stati e dove i metodi procedurali sono solleciti e sbrigativi.

Presso noi il ricevitore del Registro con la legge attuale del 23 gennaio 1902 può non tener conto del valore stipulato o dichiarato, ed infra il termine di novanta giorni dal pagamento può chiedere la stima dei beni, che formano l'obbietto del trasferimento.

La relazione ministeriale (pag. 13) ricorda che « oggi i ricevitori per salvaguardarsi da ogni eventualità, talvolta per difetto di *ragioni plausibili*, sono costretti a chiedere valori esagerati, che valgono ad inasprire l'animo del contribuente e rendere meno agevoli le trattative per un bonario componimento ».

Questa dichiarazione suppone il caso frequentissimo, che per ottenere indebiti tributi si eccede qualunque limite ragionevole.

È lodevole il Governo per avere abbandonato il progetto della stima vagheggiata nella relazione che precede il progetto n. 68 *bis* (pagine 12 e 13) appunto perchè deve ritenersi di regola un errore il credere che un immobile valga quanto è stimato con criteri peritali subiettivi, perchè esso vale quanto può venderci in comune commercio, secondo le svariate contingenze di tempo e di luogo. Anzi la vera base, specialmente in fatto di tasse, il vero valore congruo normale deve desumersi dalla rendita netta, che dall'immobile si ricava in relazione al saggio dell'investimento di capitali. I risultati delle perizie a base di calcoli più o

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

meno ineguali, sono così differenti che la esperienza ci ammaestra delle conseguenze dannose del sistema.

Bisogna ricordare le grandi differenze tra una perizia e l'altra per gli accertamenti delle tasse sul macinato.

Malgrado vi fossero due coefficienti certi: numero dei giri del contatore ed altezza della cascata, pure si ebbero perfino talvolta cinque perizie differenti.

Recentemente uno stabile che rende al suo proprietario lire 10,000 all'anno, fu valutato da *tre* periti per circa lire 950,000!! E il ministro dei lavori pubblici deve conoscerlo.

I giudizi di stima singola, caso per caso, mancheranno sempre del rapporto di congruaggio tra i contribuenti. Le perizie singole saranno sempre determinate da calcoli a base di apprezzamenti subiettivi sommari (come la legge in vigore le concepisce) sorgenti delle più patenti sperequazioni, mentre per contrario la capitalizzazione della rendita dei beni immobili, di quella rendita accertata di fatto dai catasti con criteri d'indole tangibile ed universale renderebbe uguale il trattamento tributario e ne giustificherebbe la misura con aliquote uniformi. Il valore *congruo* dei beni immobili così desunto da elementi certi, risparmierebbe al fisco ed ai cittadini la spaventevole incognita dei giudizi di stima che sono oggi in vigore.

Era questo altronde il metodo che un tempo, all'inizio della nostra unità, si adottava per la liquidazione della tassa successoria. Perché in quell'epoca non esisteva alcun estimo catastale e non erano ancora state eseguite le mappe del rilevamento dei fabbricati e la revisione dei redditi di questi, vi erano degli inconvenienti, e fu cambiato il metodo; ma oggi, date le condizioni presenti e gli studi fatti in proposito, il ritorno all'antico sarebbe utile per lo Stato e per i contribuenti.

L'onorevole ministro delle finanze, non ne dubito, studierà la convenienza di accertare con criteri moderni e con metodo sollecito la congruità del valore dei beni trasferiti; semplificherà il procedimento, diminuirà l'enorme stuolo degli impiegati, sollevando lo Stato da una massa ingombrante, e raggiungerà l'equo trattamento conformemente all'eguaglianza imposta da giustizia distributiva.

Sarà ben difficile, anzi possiamo dire impossibile, che una famiglia possa pagare una tassa ereditaria, che fra parenti oltre il quarto grado si eleva al 30 per cento, oltre l'addizione del 5 per cento infra il termine stabilito dal testo unico del 1897, con le modificazioni apportatevi dalla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Il 31.50 per cento sul valore capitale talvolta rappresenta la metà del valore realizzabile; sicchè infra due mesi posteriori al termine stabilito per la denuncia di successione, gli eredi debbono versare al ricevitore del registro una somma che, date le condizioni del credito italiano, sarà affatto impossibile di poter realizzare.

Quali istituti abbiamo in Italia, ai quali l'eredità può chiedere un prestito? Non vi ha che un solo istituto: quello del Credito fondiario italiano. Il capitale limitatissimo, di cui questo dispone, le formalità lunghe e sottili, che richiede qualunque semplice operazione, la quale può essere compiuta, al più presto, infra un anno, ci dimostra l'impossibilità di potersi pagare una tassa che, come conseguenza, produrrebbe il fallimento di qualunque ricca famiglia. Lo stesso non avviene né in Francia, né in Inghilterra, né in Germania, dove i capitali, a mite interesse, facilmente si trovano. Ivi le tasse concomitate da un sistema di equanime accertamento e di una pressione tributaria di gran lunga minore di quella che pesa sul contribuente italiano, rendono possibile il pagamento di una tassa, che trova un complesso di favorevoli contingenze storiche abituali, che nella Italia nostra non esistono. Ed oltre a questo complesso di circostanze v'ha quella prudente dilazione, che le leggi fiscali in questi Stati al contribuente consentono.

Egli è vero, che la legge del 1902 accorda agli eredi legatari, che lo richiedono, una dilazione di quattro anni, ma questa dilazione è accordata con l'obbligo di pagare gli interessi a scalare in ragione del 3½ per cento e di eseguire i pagamenti rateali con esattezza, sotto pena della esigibilità dell'intera tassa ed accessori nel caso di ritardato pagamento oltre le gravissime multe.

Il Presidente del Consiglio nella seduta del 23 giugno alla Camera dei deputati, rendendosi conto della eccessiva gravità delle aliquote determinate dalla tabella A, convinto della im-

possibilità di potersi pagare le tasse elevate, disse:

« Non è dunque una tariffa antidemocratica, onorevoli colleghi, questa, che l'onor. Rava con l'aiuto dell'onor. Rubini ha proposto. Tutt'altro, È una tariffa, che arriva alla *confisca del patrimonio*, che rende *necessario alienare* una parte del patrimonio, in certi gradi di parentela, per pagare le tasse, nè vi sono quelle moderazioni, quelle larghe dilazioni, che hanno altre tariffe di tassa successoriale in altri paesi, come, per esempio, in Inghilterra ».

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, in nessun paese civile sino al momento si pensò ad espropriare i cittadini per pagare le imposte. Solo un Governo di conquistatori in tempi remoti espropriava i vinti.

Nell'Italia nostra, nella nostra patria gentile è possente l'affetto verso la famiglia ed il medesimo Presidente del Consiglio lo stesso giorno 28 giugno ebbe precisamente a dichiarare: « Noi abbiamo in Italia per nostra fortuna e per nostra gloria, l'unità della famiglia e del patrimonio familiare, di cui noi padri di famiglia ci consideriamo più che altro amministratori dei nostri figli ».

Onorevoli colleghi, nella nostra famiglia è possente, è supremo l'Amore, è intenso l'affetto tra i fratelli e tra loro ed i discendenti dei fratelli, che per la convivenza e per tradizioni anche tra i popolani si considerano come figli propri.

E bene, che cosa avverrebbe se i discendenti dei fratelli dovessero alienare i beni della famiglia per soddisfare le tasse di successione?

La concezione dell'alienazione totale o parziale dei beni o la cessione di essi allo Stato per pagare le tasse costituisce una idealità futurista, che ripugna al buon senso ed alla sana opinione pubblica del paese.

Se si volesse persistere nel negare delle prudenti dilazioni, si dovrebbe almeno dar facoltà al debitore della tassa di cedere al fisco una quota parte dei beni in base al valore da esso richiesto. Così si appagherebbe il desiderio dei sognatori della socializzazione dei beni immobili. Tra due mali il minore.

Del resto non v'ha che una via d'uscita; o la detestabile confisca totale o parziale dei beni, trasferiti per successione, ovvero la prudente e lunga dilazione, che renda possibile il paga-

mento delle tasse, quando queste salgono a *percentuali eccessive*.

Il ministro delle finanze saprà d'accordo a quello del tesoro adottare quei temperamenti, ovvero accordare quelle dilazioni, che possano rendere possibile il pagamento delle tasse in modo equo ed umano.

È questa una mia prima raccomandazione.

Si riconosce dal progetto quanto sarebbe ingiusto gravare successivamente un capitale trasferito in breve periodo di tempo due o più volte per la irregolarità dell'ordine dei decessi (relazione pagina 6). Si riconosce la sperequazione che verrebbe da un capitale tassato una sola volta per un solo trasferimento, con quello che venisse trasferito diverse volte; e nessun provvedimento si dà per impedire parecchie successive tassazioni sui capitali che si trasferiscono per successione in breve periodo di tempo. Questo provvedimento è reclamato non solo dall'equità ma ben pure dall'inaspimento che il progetto ha portato alla tabella A al medesimo annessa.

Questo inaspimento diventa espropriazione completa in un secondo trasferimento a causa della sopravvenienza di un altro decesso infra il termine di un ventennio posteriore all'accertamento del valore dei beni ereditari, tassati in una precedente successione.

Non dubito, che il Governo non abbia a provvedere opportunamente, affinché i beni, che sono stati sottoposti ad una tassa di successione, non possano esser sottoposti ad una novella tassa per trasferimenti a causa di morte prima che siano trascorsi alquanti anni dal giorno in cui furono tassati. E perchè sia dato un provvedimento per la ipotesi da me contemplata, mi permetto di fare al ministro un'altra raccomandazione.

Ricordiamoci che la proprietà immobiliare è gravata non solo della imposta erariale principale e da quella addizionale, ma ben pure, come opportunamente osservava il relatore del nostro Ufficio centrale, dalle gravissime ed elevate sovrimposte comunali e provinciali progressivamente e continuativamente crescenti. Ma è pur gravata *dalle tasse* sul bestiame, dalle spese di assicurazione per coloro che lavorano a servizio delle macchine agricole, dalla tassa di ricchezza mobile, sui fittaioli, che si ritorce a peso del proprietario, dalle tasse di

chinino, dalle tasse giudiziarie per la difesa dei diritti lesi. La tassa di bollo sugli atti giudiziari, e sulle sentenze nella proporzione dell'85 per cento graverà su la proprietà immobiliare. Le liti in massima parte riflettono contese a causa di divisioni, rivendiche, espropriazioni (coi relativi giudizi di graduazione e di liquidazione), mentre le altre per cause mobiliari sono in proporzione non maggiore del 15 per cento. Le provincie meridionali saranno quindi quelle che porteranno di più il peso di questa tassa.

L'art. 8 del progetto approva le disposizioni contenute nell'allegato II, relative alla tassa addizionale alle imposte dirette ed alle tasse sugli affari.

Si esentano dall'applicazione di essa le quote d'imposta erariale principale le quali non superino nel distretto dell'agenzia le lire 10, se riflettono i terreni, le lire 15, se riguardano i fabbricati.

Questa locuzione, chiarita dalla relazione, esenta tutta l'addizionale su quei tali redditi, che si ritengono minimi.

È da riflettere, che i beni immobili rurali alcuni sono siti in provincie nelle quali la catastazione è già compiuta e che i possessori di essi, pagando lire 10 di tassa erariale hanno un reddito imponibile accertato di circa lire 125; mentre i possessori di terreni siti nelle provincie nelle quali il catasto non è ancora compiuto pagando lire 10 di tassa erariale, non figurano in catasto se non che con la rendita di circa lire 80.

Parimenti i possessori di fabbricati, che pagano la tassa erariale di lire 15, hanno un reddito di circa lire 100.

Così avremo di fatto, che saranno esenti dall'addizionale non già tutti coloro che hanno un reddito inferiore ad una rendita *ugualmente* accertata, vale a dire una rendita di lire 100 o 150, ma una rendita differente che per alcuni è esente e per altri è soggetta all'addizionale.

Questo costituisce senza dubbio una stridente sperequazione.

Ma questa differenza di trattamento diviene più grave in relazione a coloro che posseggono redditi mobiliari delle quattro categorie sulle quali sono divisi i redditi per la legge della ricchezza mobile.

L'ultimo comma dell'art. 2, allegato II, non esenta per nulla i possessori di redditi mobiliari di lettera *a*), vale a dire di crediti ipotecari, rendite e prestazioni aventi capitale pattuito o rappresentativo. Sicchè quand'anche costoro abbiano un reddito di sola una lira vanno soggetti al pagamento della intera addizionale.

Per contrario poi coloro i quali hanno in catasto un reddito mobiliare di lettera *b*, (cioè industriali e commerciali) in annue lire 1500, vale a dire lire 2000, di netto; coloro che hanno redditi di lettera *c*) in annue lire 1667, vale a dire circa 2670; coloro che hanno reddito di lettera *d*), stipendi, pensioni dallo Stato, comuni, provincie, in annue lire 2000, vale a dire lire 4000, sono esentati dal pagamento della piccola addizionale.

Non è palese l'ingiustizia della legge? Il contadino, che ha una rendita dubbia e mal sicura superiore a 100 lire, che deve sperare la favorevole protezione degli elementi per avercela, un operaio o piccolo agricoltore, che possiede una casa col reddito superiore ad annue lire 120, sono soggetti al pagamento dell'addizionale, mentre i possessori di redditi per pensioni pagate esattamente ogni 27 del mese sino al reddito certo di annue lire 4000 non pagheranno nulla.

Ciò non è conforme a giustizia e non è quindi nè *democratico*, nè *umano*.

Si stabilisca un limite per le quote minime da riscuotersi; ma si determini per tutti i redditi minori di qualunque natura.

Si rifletta altresì, che l'imposta sui redditi di ricchezza mobile rappresenta per l'erario 336 milioni, mentre quella su le proprietà immobiliari è di circa 196 milioni.

Da queste cifre potrà desumersi facilmente quanto lo Stato perde per un ingiusto trattamento di favore a pro dei contribuenti possessori di ricchezza mobile delle tre categorie *b*, *c*, *d* che hanno redditi non superiori alla rilevante somma imponibile di cui sopra ho parlato.

Con questa esclusione si restringe di molto la base alla tassa, che non può trovar compenso su redditi dei molto ricchi, perchè da noi questa categoria è molto ristretta e va di giorno in giorno diminuendo.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

Ed ora un fugace esame alle condizioni in cui ci troviamo di fronte ad un articolo unico che affida tutto al potere discrezionale del Governo, il quale nella sua relazione si è imposto un limite, quello cioè di diminuire nei limiti del possibile il gravame dei provvedimenti.

Io non dubito, che il Governo, serenamente studiando il difficile compito, non sia per temperare le asprezze, e migliorare per quanto è umanamente possibile il complesso dei provvedimenti; ma però gli sarà impossibile di adottare qualche coraggiosa modificazione, la quale, pur essendo la soluzione meno dolorosa, riuscisse a dare alla finanza la elasticità desiderata e nel medesimo tempo a non travolgere, senza un'organica e fondamentale riforma tributaria, il sistema dell'attuale organismo finanziario.

Ma la linea tracciata dal disegno di legge per il momento rende assai difficile il modificare sostanzialmente e logicamente il sistema.

Fra tutte le tasse che si sono elencate nel progetto ve ne sono alcune le quali possono essere attuate senza gravi scosse e senza gravi sperequazioni.

Il Governo coi provvedimenti in concreto si proponeva di conseguire ben 96 o 100 milioni di maggiori entrate.

Per realizzarle cominciò, e bene a proposito, col Regio decreto col quale inasprì le tasse sui tabacchi e sugli spiriti, dai quali si promette l'attivo di lire 37 milioni, che il ministro del tesoro prudentemente riduce a 30 milioni.

Questa tassa a larghissima base - indiretta - sollevò momentanee osservazioni; ma per la sua natura specifica si è attuata senza sensibili perturbazioni.

Similare e come voluttuaria e facoltativa ed a larga base è l'altra sui biglietti dei cinematografi preventivata per . . . L. 6,500,000

Della stessa natura sono le altre, cioè:

Aumento di tassa su le automobili,	per L.	350,000
Quella su gli autoscafi, per . . .	»	1,720,000
Quella sulle carte da giuoco . . .	»	1,200,000
Quella sui totalizzatori, per . . .	»	500,000

Tollerabili poi nè soverchiamente dannose sarebbero le altre, cioè:

Tasse di bollo, per L.	3,300,000
Legalizzazioni di certificati ed altro, per »	400,000
Aumento alle tasse del porto d'arme, per »	500,000
In complesso, queste tasse meno	

sensibili ascenderebbero a . . . L.	51,470,000
-------------------------------------	------------

In secondo ordine, come imperiosa necessità, verrebbero le altre più sensibili nella loro attuazione, cioè:

Tassa graduale di bollo su le cambiali, per L.	3,300,000
----------------------------------------------------------	-----------

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette ed alle tasse su gli affari (esclusa la parte relativa ai trasporti e le quote minime), per . . . »	18,000,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Avremmo così in complesso . L.	72,770,000
--------------------------------	------------

Che potrebbero, anzi dovrebbero salire a cifre più rilevanti, se i redditi di ricchezza mobile netti elencati in catasto contribuissero all'addizionale in modo uniforme a quanto contribuiscono i redditi immobiliari e quelli mobiliari della lettera a).

Or, se il fabbisogno si crede debba raggiungere la cifra preventivata di 96,000,000 non mancherebbero che soli 24 o 30 milioni.

Il progetto 68 bis, con le modificazioni apportatevi da quelle di 68 bis-a e 68 bis-c, propone due tasse. Una riflette il bollo sugli atti giudiziari, memorie, note, rinvii e sentenze, col reddito presunto complessivo di 2,500,000 lire.

L'altra da inasprimento e rimaneggiamento della tassa su le successioni e donazioni, dal quale si ripromette l'attività di lire 16,000,000.

È molto evidente, ed è superfluo ripeterlo, che queste due tasse graveranno di più sui beni immobili e su le provincie meridionali sia per la loro natura, sia per le modalità di determinarle.

Com'è del pari tangibile, che la seconda tassa, gravando per *delibazione* sui capitali che si trasferiscono, debba riuscire assai più grave e vessatoria sui contribuenti di quanto possa esserlo un'altra tassa che gravi sui redditi ed a base larga.

Sarebbe senza dubbio meno sensibile un'altra addizionale 5 per cento sui tributi diretti e su le tasse su gli affari (escluso un maggior

inasprimento della tassa sui trasporti), e pure si ricaverebbe la cospicua somma di circa lire 34,000,000, vale a dire 10,000,000 in più di quello che si possa sperare da quelle due ultime tasse, le quali saranno sorgente di grandissimi mali e di grave ostacolo a chi avrà bisogno di chiedere riparazione ai diritti lesi ed all'incremento della ricchezza.

È da riflettere che un altro 5 per cento su l'imposta erariale rappresenta un sacrificio tollerabile sul reddito, un nonnulla se si pone in confronto con l'atroce diritto di sovranporre di cui i comuni e le provincie fanno intollerabile abuso; sacrificio, che non costringerà nessuna famiglia a vedersi costretta a privarsi in certi casi della miglior parte del suo patrimonio.

Non potrebbe il Governo per il momento limitarsi ad applicare quelle altre tasse di cui sopra ho parlato e sospendere l'applicazione di queste due ultime sino a quando la pubblica opinione esprimesse il suo parere su l'importante argomento?

Il progetto di legge vincola il Governo perchè al medesimo è data facoltà di applicare sino al 30 giugno 1915 in tutto o in parte le tasse ed i diritti indicati nel disegno di legge 68-bis-A e 68-bis-C, ed il Governo un altro limite ha posto a se stesso, quello cioè di mitigare, di migliorare, non di modificare con inasprimenti la legge. Però questa limitazione può benissimo permettergli di soprassedere all'applicazione di queste due tasse sino a che un provvedimento più consono al nostro attuale sistema tributario venga deliberato, o sino a che non venga una radicale trasformazione tributaria.

Nè la sospensione di attuare queste due ultime tasse potrebbe recare alcuna perturbazione al bilancio del Tesoro, giacchè le condizioni di esso, come dichiarava il Governo, sono tali da poterci permettere di ritardare l'applicazione di queste senza perturbare il regolare andamento degli affari.

Onorevoli colleghi, qualunque legge la quale tende a scoraggiare o peggio a combattere la formazione della ricchezza, a paralizzare le industrie ed il commercio, a dimezzare i capitali è lesiva, è dannosa ai ricchi e nel medesimo tempo al proletariato rovinosa.

È da augurarsi che la ricchezza cresca e

crescerà per tutti. È debito del Governo di agevolarne lo sviluppo.

Ho fede che egli saprà far retto uso dell'ampia facoltà che l'articolo unico gli conferisce, ed avrà il nostro plauso - e la benemerita del Paese. *(Bene)*.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Annaratone.

Baccelli, Balenzano, Barracco, Barzellotti, Benaventano, Bergamasco, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi.

Cadolini, Calvi, Capotorti, Castiglioni, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, Della Torre, Del Lungo, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Dini, Di Prampero, Di Sirignano, Di Terranova, Di Vico, Doria Pamphili, Dorigo.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Florena, Foà, Fortunato, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Frassati.

Garavetti, Gherardini, Gioppi, Giordani, Giorgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lustig.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Marchiafava, Marinuzzi, Mariotti, Martuscelli, Masci, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazzoni, Melodia, Monteverde, Morandi.

Niccolini Eugenio.

Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Plutino, Podestà, Pullè Francesco.

Quarta.

Ridolfi, Rolandi Ricci.

Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Schupfer.

Talamo, Tami, Tittoni Romolo, Tivaroni, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Valli, Viale, Villa Giovanni, Vittorelli.

Ripresa della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti tributari» (N. 101).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sui «Provvedimenti tributari».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Malvezzi.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi, esitavo a prendere la parola, ascoltando il prudente, particolareggiato discorso tenuto dall'onorevole collega senatore Beneventano, ricco di cifre e di considerazioni economiche di molto valore; ma pur credo mio dovere di considerare questo progetto di legge sotto un altro punto di vista, sotto quello politico, che è di singolare rilevanza. È noto subito che sono d'accordo col collega Beneventano nel dire che non è senza un sentimento di molta tristezza, chiamiamolo pure di gravezza di pensiero, che vengo a parlare di un siffatto disegno di legge, che ha carattere così costituzionalmente eccezionale; ripeto, fortunatamente eccezionale.

Del resto l'onorevole senatore Mazziotti, che mi dispiace di non vedere qui presente, tanto più sapendo come egli manca per ragioni di salute, nella sua relazione insisteva su tal concetto. Difatti scriveva: «Che non si trattava più di discutere delle diverse proposte originarie e delle successive modificazioni» ed ammoniva eziandio che «al problema tecnico di finanza e di tributi era succeduto un problema prevalentemente politico, su cui il Senato doveva portare il suo competente giudizio». Ecco perchè mi arrischio a parlare, invitato quasi dall'egregio relatore.

Parlerò dunque sotto brevità e con la maggiore sobrietà di parole possibile.

Io crederei sommamente ingiusto di far debito al Gabinetto presieduto dall'onorevole Salandra di questa forma che io chiamava fortunatamente eccezionalissima, così inusitata, che, volere o non volere, vincola la nostra libertà di discussione. Noi qui, onorevoli colleghi, subiamo la conseguenza di un sistema parlamentare che deploro. Si è verificata una malattia che bisogna curare, perchè non diventi sempre più grave. (Bene).

Si ricordino i partiti tutti dell'adagio: *Hodie mihi, cras tibi!* Il Ministero dovette dunque accettare l'articolo unico del disegno di legge, e sia. Il Ministero riconoscerà che mai Gabi-

binetto, meno il caso di pieni poteri, ebbe prova di fiducia così immensa. Quando si legge in una legge, e, onorevole Rava, non creda che io faccia critiche e biasimi a lei, che sa quanto io l'ami e da quanto tempo...

RAVA, ministro delle finanze. Sono stato venti giorni a discuterlo alla Camera.

MALVEZZI. ... Quando si pensi che il Governo del Re è autorizzato ad applicare o in tutto, si noti bene, o in parte tanti tributi, come e dove volete trovare un modo di maggior fiducia in un Gabinetto? E quale responsabilità immensa incombe sopra il Gabinetto stesso! Esso però ne userà, ne sono convinto, con sapienza e discrezione.

Il Governo è da questa legge autorizzato ad applicare e percepire imposte, ecc., con la limitazione di un anno, e sotto la condizione, accettata da lui, di proporre una riforma tributaria generale, sempre entro un anno; riforma che non sappiamo come sarà presentata, come potrà concretarsi, mentre una riforma tributaria generale non si potè avere in Italia in tanti anni, mentre che, ad esempio, il Parlamento francese da dieci anni si affatica intorno alla riforma tributaria. Ma, onorevoli colleghi, che cosa accadrà? Accadrà, mi pare di essere facile profeta, che quando saremo a quest'altro anno, sorgerà la necessità di una proroga della presente legge, perchè io non posso sperare che l'onorevole Salandra ed il suo Ministero abbiano tanta forza per fare approvare entro un anno una riforma generale tributaria, quale fu auspicata da molti membri dell'altro ramo del Parlamento e che dovrebbe essere riforma non pure dei tributi dello Stato, ma necessariamente anche di quelli delle provincie e dei comuni.

La storia parlamentare ci ammonisce che questo sarebbe un miracolo. Avvenga pure, perchè esso non potrebbe che significare un bene per il paese; ma io non posso sperarlo.

Neppure poi intendo (perchè non vorrei essere frainteso) muovere biasimo ad un parlamentare insigne, mio carissimo e particolarissimo amico, l'onor. Carcano, il quale insieme con altri deputati provetti ed insigni, preparò il rimedio, fece un'operazione chirurgica (giacchè si parla di ostruzione è opportuno usare un linguaggio medico), per guarire il corpo infermo della Camera dei deputati; per trovare

(per dirlo più elegantemente) una via di uscita da quella selva selvaggia che aveva messo, diciamo la verità, troppo paura. *(Benissimo)*.

Orbene, io lodo quei parlamentari che di fronte a mali, non dirò estremi, ma molto gravi che turbavano il paese, date specialmente le condizioni della sicurezza pubblica, dato il turbamento degli animi a causa delle rivolte verificatesi in varie provincie d'Italia, apprestavano un rimedio per uscire fuori da una situazione così difficile.

Ciò non toglie che noi, persone ancora più gravi, cariche d'anni e di lunga esperienza, dobbiamo segnalare e riconoscere la malattia dell'ostruzionismo come una di quelle che vanno considerate e studiate e possibilmente curate e tolte con riforme di regolamento o in altro modo.

Io ho osservato più volte e con piacere per il mio sentimento di italiano, che molte di queste malattie sociali portano nomi stranieri. Per esempio, abbiamo il boicottaggio, il sabotaggio, ecc., nomi derivati da altri paesi. Anche l'ostruzionismo non nacque nel Parlamento nostro, ma sibbene in Parlamenti stranieri.

Però dobbiamo osservare che esso rappresenta una vera degenerazione del sistema parlamentare. Consultate, per esempio, la classica opera del Bentham, dove tratta delle assemblee deliberanti e dei sofismi parlamentari; nessun accenno troverete a questa singolar forma di discussione, la quale, da un deputato che fu in voce di diventar ministro, e forse lo diventerà, fu chiamata le barricate fatte entro il Parlamento. Ebbene, signori, barricate non si devono fare nè fuori, nè dentro il Parlamento.

Si discuta liberamente, decorosamente, non si facciano barricate, non si inceppino le deliberazioni necessarie alla vita ed alla sicurezza dello Stato. *(Benissimo)*.

Neppure il Cormenin, che è stato così acuto descrittore delle usanze parlamentari durante il regno di Luigi Filippo, non ha alcun accenno a siffatta strana forma di discussione parlamentare. E nemmeno, diciamo la verità, potrebbero trovarsi precedenti nelle imponenti assemblee rivoluzionarie della Francia. Nella Convenzione si notava la violenta veemenza dei discorsi di un Danton e la terribile freddezza di quelli di un Robespierre; ma quando Danton parlava sapeva che ce ne andava della

sua vita e quando parlava Robespierre anch'egli poteva prevedere, che, girando la fortuna, egli si sarebbe trovato sulla ghigliottina!

Nella Camera italiana...! Io non proseguo!

Il Senato, finchè vige lo Statuto, e speriamo che per secoli permanga, ha gravi doveri da compiere e non vi è mai venuto meno. Io doploro profondamente, e con lacrime, che non abbiamo più qui il nostro venerato Arcolecio, l'uomo eloquentissimo che ha saputo essere la voce del Senato in tante occasioni solenni. Cosa volete, a me pare che l'Arcolecio avrebbe rilevato questa eccezionalità di provvedimenti che vincola noi nelle nostre deliberazioni. Nell'invocare quella grande figura di oratore mi sento tanto più meschino, e dubito veramente se io debba proseguire.

Ma, poichè mi onorate della vostra attenzione, qualche altra breve considerazione farò.

Noi votiamo dunque questi nuovi tributi, consentiti dal singolare articolo unico del disegno di legge, per patriottismo; li votiamo anche in ragione della stagione che ha influenza sulle deliberazioni del Parlamento italiano; votiamo, ripeto, ma facciamo le riserve che io intendo proclamare piene ed intere.

Ho già accennato alla necessità in cui si troveranno il Senato e la Camera dei deputati di ritornare su questa legge entro il termine di un anno; poi verrà la discussione della riforma tributaria, se verrà. Allora ne discuteremo ampiamente, e si terranno in gran conto le considerazioni minute e pratiche che ci ha esposto testè il senatore Beneventano.

Ciò non toglie che questa strana legge per tributi temporanei di un anno si debba, a parer mio, considerare come un vero regresso nella storia parlamentare, nello sviluppo delle istituzioni costituzionali. A me sembra di tornare nel medio-evo in Inghilterra, quando la Camera dei Comuni accordava sussidi al Re per un anno dopo una guerra, oppure allo scopo di guerra, ovvero in Francia, quando gli Stati generali temporaneamente accordavano tali facoltà al Re.

Ma non è per arrivare a questo, che vi sono stati scrittori di diritto costituzionale insigni in Italia; non è per questo che si cercano il progresso, lo sviluppo delle istituzioni costituzionali. Siamo forse giunti a mali passi? Camminiamo noi a ritroso, o andiamo avanti come vorremmo? Quanto meglio avrebbero fatto gli

ostruzionisti, per sè stessi e pel paese, se avessero discusso (permettetemi di dirlo) seriamente e se con la loro arditezza, con la giovane forza popolare in loro favore avessero ottenuto che questi tributi fossero stati approvati regolarmente, con tutte le modificazioni democratiche!

Ma il Presidente potrebbe ammonirmi di non proseguire, perchè, come senatore, non debbo far la critica di quello che è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento. Trovo che il Governo è stato molto amabile nella sua relazione, quando ha chiamato con parola mite « lunghe digressioni » i discorsi di chi gli aveva dato tanto tribolazione.

Torno alle prerogative del Senato, ricordando l'art. 10 dello Statuto che fu interpretato talvolta non rettamente. Che cosa prescrive? Accade dello Statuto come del Vangelo, che, si dimentica, perchè si cita e non si rilegge. Lo Statuto prescrive che ogni legge riguardante tributi o approvazione di conti dello Stato sia presentata prima alla Camera dei deputati; ma con ciò non vincola la nostra libertà di discussione, la nostra facoltà di emendare o di respingere qualsiasi legge finanziaria che venga sottoposta alle nostre discussioni.

Noi abbiamo avuto delle tradizioni insigne nel Senato che bisogna rinnovellare; i nomi di Scialoja, di Lampertico, di Saracco, saranno sempre vivi nella storia del Senato italiano. (*Approvazioni*).

Dunque, discussione finanziaria noi dobbiamo e vogliamo fare, e se questa volta la rimandiamo, è perchè ci costringa il sentimento patriottico. Noi vogliamo apprestare al Gabinetto, che merita la nostra fiducia e i nostri incoraggiamenti, i mezzi necessari per sanare le ferite del bilancio. (*Approvazioni*).

DE CESARE. E le colpe non sue!

MALVEZZI. Colpa in ciò non ha; l'ho detto. Loderò l'onorevole Rava di aver dato di penna a quell'imposta globale sulle successioni, che sarà usitata in altri paesi, ma sarebbe dannosissima alla proprietà in Italia. Accetterò, se dovrà venire, più volentieri l'imposta globale sulla rendita, perchè evidentemente non sarà compatibile colla tassa di famiglia che vige in tanti comuni italiani gravosissima, ingiustissima, applicata tante volte con criteri non spassionati, che colpisce spesso il meno ricco, e alla quale sfugge il ricchissimo. Io vorrei vederla

bandita dal sistema tributario italiano. Almeno l'imposta globale, sulla quale non mi fermo a parlare in questi calori di luglio, almeno l'imposta globale, dicevo, sarà una imposta di Stato, quale deve essere ragionevolmente, e non rappresenterà l'immensa sperequazione o i tanti difetti di applicazione, che credo tutti noi in tanti comuni lamentiamo. Poi vi ha un'altra considerazione molto importante in riguardo alle provincie.

Raccomando all'onorevole Rava di considerare le condizioni disagiate e ingiuste in cui si trovano le provincie rispetto ai loro redditi. Esse vivono soprattutto di quello che lor viene dalla proprietà immobiliare. Ora, col suffragio universale, avremo nelle provincie moltissimi consiglieri, i quali non saranno molto teneri della proprietà immobiliare e la lasceremo disarmata in mano a tali amministratori, ai quali però non muovo biasimi preventivi. Dico che il savio finanziere, nel riformare i tributi, deve provvedere soprattutto alla condizione disagiatissima e non equa in cui si trovano le provincie italiane.

Volgo al termine del mio dire. Avendo preavvisato che non facevo un discorso finanziario, per il quale mi sarebbe mancata la competenza, io mi eleverò a considerazioni generali, soprattutto politiche.

Non parlerò oggi di fatti recenti: mi sono fermato forse troppo sull'ostruzionismo: non parlerò nè di rivolte, nè di sedizioni, nè di ferrovieri. Però non posso a meno di rilevare, dopo molte meditazioni, che, per me, il male maggiore che affligge ora l'Italia è la diminuzione del concetto di Stato, la diminuzione del concetto di autorità: ecco per me il male massimo al quale dobbiamo provvedere; grande merito e gloria avrà l'onorevole Salandra se, durante il suo governo, contribuirà, egli maestro di diritto costituzionale, a rafforzare tali concetti.

Del resto, rimontando ai nostri vecchi ricordi, ci possiamo spiegare come questa grave malattia abbia potuto inasprirsi nella nazione italiana.

Io sono nato sotto il Governo pontificio: non posso rammentare personalmente quel che allora avveniva, ma ricordo bensì le doglianze continue che sentivo fare attorno a me, diventato grandicello, intorno a quello che era stato addirittura malgoverno, perchè passava dalla

ferocia al ridicolo. Evidentemente occorre più tempo a sanare un popolo che un individuo, e i liberali, che giustamente volevano abbattere i Governi, facevano acerbe critiche, opposizioni spietate, talvolta anche, lasciatemelo dire, tramodavano. Così il concetto dello Stato, dell'autorità, veniva meno o, per lo meno, si diminuiva. Ma in uno Stato libero, quando esso rappresenta la collettività dei cittadini, in uno Stato rappresentativo, in uno Stato veramente e saviamente popolare, popolare nel senso romano, nel senso italiano del Medio Evo, in questo Stato è possibile che l'autorità venga ogni giorno dileggiata, ogni giorno diminuita? Non si chiedono cose, siano pur giuste, allo Stato senza insultare i ministri e lo Stato stesso. L'onorevole Dini biasimò saviamente nella sua relazione di ieri quei maestri che avevano usato linguaggio sconveniente nel chiedere quanto il Parlamento è stato largo nell'accordare loro. Abbiamo oggi stesso votato la legge!

Purtroppo vi furono anche magistrati che tennero linguaggio scorretto. Non parliamo poi dei celebri ferrovieri: qui si tratta dell'assalto allo Stato; di uno Stato libero come il nostro, rappresentante della autorità legittima, proveniente dal suffragio divenuto ormai universale.

È contro questa malattia che bisogna provvedere con fermezza; qui non c'entra la reazione. Bisogna provvedere con fermezza e con dignità che non mancheranno ai presenti ministri. Non si tollerino insulti, non si permettano dileggi! A poco a poco gli animi si rinfrecheranno e si educeranno e la mala abitudine cesserà con vantaggio del paese.

Vi è tutta una esagerazione di espressioni che adultera il pensiero; lo Spencer la notava tra i segni di decadenza. In quale decadenza saremmo scesi, se constatassimo tutte le adulterazioni e le esagerazioni di parola e di pensiero! Noi torniamo al COO! Meno male se tutto si limitasse a cadere nel barocco delle arti! Ogni piccolo incidente si amplifica, diventa subito illustro

Ogni villan che parteggiando viene.

Collo inveire noi demoliamo!

Si dimentica che il popolo è composto di patrizi, di borghesi e di operai. È una vergogna che non si senta parlare che di classi e non più di popolo; il grande nome italiano di po-

polo che echeggiava per le vie delle nostre libere città del medio evo! Nè l'antica Roma ebbe mai parola maggiore.

Mi sento in dovere di lealtà di aggiungere la seguente considerazione: è di moda dir tutto il male possibile della nuova legge elettorale, del suffragio universale, nei ritrovi, e nei salotti, e nei caffè, e nelle conversazioni; ma questa legge del suffragio universale, onorevoli colleghi, noi in grandissima maggioranza l'abbiamo votata.

DE CESARE. Ma perchè l'abbiamo votata? Io non l'ho votata.

MALVEZZI. Ed io invece, onor. De Cesare, l'ho votata e ne sono tranquillo. Riconosco nell'onor. De Cesare la franchezza di averla impugnata, mentre io, ripeto, l'ho approvata sinceramente e dico apertamente che non me ne pento. Sapete il perchè? Perchè con quella legge reputai che si ritornasse al diritto italico, all'antico diritto pubblico romano, quando la vera sovranità era nel popolo. Ricordo che i principi dell'89 a noi portarono niente di nuovo, giacchè il concetto della sovranità popolare era italiano; si credette allora di accogliere novità dalla Francia, mentre noi avevamo nelle nostre tradizioni quello che la Francia dell'89 proclamava. Il diritto italiano genuino fu eminentemente popolare; ecco perchè io ho votata l'ardita legge del suffragio universale.

Sotto il regime assoluto questo concetto si era dimenticato, nel prevalere di un diritto divino che, pur temperato, non fu mai italiano.

Faccio queste dichiarazioni aperte sull'allargamento del suffragio, andando a ritroso dell'opinione pubblica del giorno. Non è che non riconosca gli immensi inconvenienti che ha il sistema, specialmente dappprincipio; ma ricordo altresì che anche la prima applicazione della legge del 1882, pessima, perchè era, come si suol dire, nè carne, nè pesce, eccitò grandi paure, e nondimeno l'Italia non si fermò nel suo cammino.

Io spero che il suffragio universale che ha difetti immensi, ma che pure ha una grandezza che non si può disconoscere, si addestrerà nella pratica e darà buoni frutti.

Queste dichiarazioni ho fatto per ben precisare come il mio discorso non sia stato af-

fatto un discorso da conservatore, vale a dire uno di quei discorsi di lamentazioni e di querimonie; perchè ho nell'animo le profonde speranze, che sono certezze, sull'avvenire della patria. Sarà ottimismo, se volete, ma di questo ottimismo io non mi posso spogliare: spero anzi che sia condiviso dal Governo, perchè noi abbiamo bisogno di essere governati con convinzione ed entusiasmo, affinché non si deprimano gli animi nostri.

E domandando scusa di essermi dilungato eccessivamente, voglio pur finire con questo pensiero: che il titolo di maestà, il quale è attualmente attribuito alla Corona e che nei secoli scorsi a noi più vicini era pure attribuito delle Corone, spettò un tempo al popolo di Roma: *Maiestas est in nominis populi dignitate*, insegnava Cicerone al figlio suo. Chi per forza di popolo, dicevano (ed oggi noi diremmo: di plebe o di proletariato) fa sedizione anche per ottenere cosa che esso creda utile al popolo, offende la maestà, fa delitto di lesa maestà contro il popolo. Tali erano gli insegnamenti degli antichi romani.

Questa maestà nel popolo, nelle assemblee politiche od amministrative rappresentanti di popolo e non di classe, deve essere rivendicata malgrado tutti i sabotaggi o boicottaggi sia fuori, sia dentro il Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bettoni.

BETTONI. Onorevoli colleghi. Mi affretto a dichiarare ch'io voterò il presente disegno di legge, perchè non è possibile negare al Governo i mezzi di far fronte ai bisogni dell'Amministrazione dello Stato, bisogni che anzichè diminuire, tendono a crescere ogni giorno più, sia per lo svolgersi dei servizi pubblici che per lo stato anormale di guerra non ancora cessato nè che dà segno di poter cessare in breve tempo.

Se poi diamo una sguardo alla politica internazionale facilmente converremo che più a spendere che a risparmiare appaiono le probabilità che l'avvenire ci prepara.

Ma ad indurmi a dar voto favorevole a questo disegno di legge aiuta in me la persuasione che il Governo ne farà uso discreto, sì come l'Ufficio centrale raccomanda, correggendo colla dovuta prudenza, l'anormalità del fatto per il quale il Parlamento conferisce al potere es-

ecutivo facoltà così ampie come forse mai è avvenuto da che vige la costituzione italiana.

Per quanto però il mio voto sia per essere favorevole non posso a meno di unire la mia voce modesta per deplorare questo strappo sconcertante delle nostre buone regole costituzionali, che, se non rimarrà isolato, trarrà con sé inevitabilmente il disprezzo dell'istituto parlamentare e la sfiducia del paese nei suoi organi rappresentativi.

Queste osservazioni non tangono il Governo, voglio dirlo *apertis verbis*, perchè non è a lui che può risalire la responsabilità d'esser stato caricato delle funzioni che al Parlamento competono, d'esser stato obbligato a chiedere ad un tempo l'esercizio provvisorio per quasi tutti i bilanci e il dover sopperire a molte spese attraverso ad un'altra legge d'eccezione fatta votare nel 1910 dal Ministero Luzzatti, quando per tale legge, soltanto la nostra Commissione di finanze sollevò qualche osservazione e qualche ammonimento, ben lungi però dal pensare che a così breve scadenza essa dovesse servire da panacea universale.

Ma, ripeto, non al Governo si deve rimproverare questa eccezionalità di cose, ma a quant'altro, che mi asterrò dall'analizzare, per ragioni ovvie, a quant'altro, dico, ch'io deploro, non meno, certo, di quanti senatori qui siedono in quest'Aula, dando prova che anche con disagio il Senato vuole sempre servire il paese.

Se però noi siamo costretti a votare questo disegno di legge quasi a tamburo battente, ci sia consentito, sia pure fuggacemente, di trarne quelle osservazioni che possano servire di norme anche al Governo nel difficile compito, che gli spetta.

Come si è detto, il presente disegno di legge ha lo scopo di garantire il pareggio al bilancio. Forse tale pareggio, per diverse circostanze, potrebbe anche esser raggiunto coll'attuale regime di contributi; ma quello che è sicuro si è che gli mancherebbe ogni elasticità necessaria ad un paese per svolgere le proprie attività.

Ma i provvedimenti attuali sono dei palliativi o meglio perpetuano un sistema d'empirismo nel nostro sistema tributario. Si è continuato a ripetere il famoso detto di Cavour, che le scarpe usate fanno meno male delle

nuove e con questo si è creduto di legittimare l'aumento perpetuo delle imposte esistenti.

Ciò sarebbe stato tollerabile se quelle esistenti fossero state percepite, ma coll'ingiustizia patente delle tassazioni italiane, il sistema delle sovraimposizioni non ha che aggravato il male esistente. E così negli attuali provvedimenti le nuove addizionali all'imposta prediale non fanno che aumentare il peccato della sperequazione fondiaria, della sovraimposta provinciale e di quelle comunali.

Mi auguro pertanto che a diminuire codesto guaio, che, se perpetuato, condurrà all'arresto di ogni progresso agricolo e ad un numero irragionevole di espropriazioni da parte del fisco, il Governo vorrà pensare saggi provvedimenti.

Ma, per progredire con ordine e per attenermi ad un ragionamento d'indole generale, quale si addice all'ora presente, non passerò in rivista i singoli provvedimenti proposti, ma mi limiterò ad esporre quali sarebbero i desideri preferibili da attuarsi con la riforma più generale dei tributi, nella quale questi provvedimenti dovrebbero essere coinvolti.

Quali sono i problemi che il Governo si deve prefiggere?

- 1° Il pareggio del bilancio;
- 2° Migliore distribuzione di tributi;
- 3° Riforme dei tributi locali;
- 4° Provvedimenti d'indole sociale;
- 5° Provvedimenti per ravvivare la ricchezza, ossia politica di lavoro.

Come si vede, un programma di una mole colossale, specialmente quando si pensi che deve esser attuato in un'era di vacche magre.

Se il Governo, che deve affrontarlo è pavido, può considerare perduta la partita prima di iniziare il giuoco. Soltanto se il Governo avrà l'audacia pari all'abilità, potrà trarsi da codesto pelago con onore. Io auguro fervidamente a voi, che, con sacrificio, sedete oggi al banco del Governo, che al riaprirsi della Camera possiate proporci la soluzione del formidabile problema.

Io credo però che per quanto difficile, il compito non sia insuperabile. Certo debbo riaffermare quanto già dissi altra volta e che dopo ho sentito ripetere da molti altri più autorevoli di me. Bisogna sfollare dal nostro bilancio e per molto tempo, tutte le spese straordinarie.

Consacrare tutti i presumibili avanzi a due cose: miglioramento di servizi pubblici ed alla politica di lavoro.

Sfollare i bilanci dalle spese straordinarie, vuol dire in lingua povera, fare dei debiti.

I debiti non piacciono a nessuno, che ami una politica di finanza fatta seriamente, nè piacciono neppure a me; ma quando sono giustificati dalle esigenze degli avvenimenti, o quando anche possono essere produttori di un frutto che superi l'interesse e l'ammortamento per essi dovuto, anche i debiti debbono ritenersi come provvido elemento per la fortuna di un paese.

La cifra dei buoni del tesoro emessi fino ad ora è tale che è impossibile supporre possa esser colmata sia pure coll'appostazione in diversi bilanci futuri, delle somme relative di ammortamento. Consolidateli e facciamo punto e a capo.

Contro quella cifra stanno le nuove conquiste territoriali: il paese non ha fatto un debito il cui ricavo sia andato sperduto.

Solo in questo modo potrete sperare che lo stato del bilancio vi consenta di dar mano alla riforma tributaria.

Di fatto, in principio la tassa sul reddito netto non potrà dare grandi avanzi, sia per la difficoltà degli accertamenti che per la necessità di dar compensi ai comuni.

Ma, se bastasse solo ad agevolare la sistemazione dei tributi locali e a dar un margine per procurarci i mezzi di intensificare una politica di lavoro, avrebbe raggiunto un grande, un incalcolabile successo.

Ed insisto sul punto di una politica di lavoro perchè è con essa che si può sperare di alleviare la disoccupazione, che a Milano raggiunge un esponente di 40,000 operai privi di lavoro, costituendo, fra l'altro, un grave pericolo per la tranquillità dello Stato.

E, poichè ho accennato anche a provvedimenti sociali, io m'auguro possano essere attuati senza impoverire maggiormente il paese, ciò che costituirebbe un giro vizioso, perchè da una mano si darebbero modesti sussidi agli indigenti, mentre dall'altra si alienerebbe la possibilità di una rapida floridezza del paese, attraverso della quale soltanto può il proletariato sperare in un rapido conseguimento di nuovo ed auspicato benessere.

La tassa sul reddito in forma progressiva potrà creare quella giusta proporzionalità nel contributo allo stato di ogni cittadino e ciò servirà a placare invidie, che degenerano spesso in conflitti di classe.

Ma con franchezza però si deve affermare che ogni provvedimento che saremo per votare non dovrà offendere la produzione della ricchezza uccidendo ogni spirito d'iniziativa. In Italia chi lavora è spesso bollato col nomignolo di affarista o peggio; ciò allontana dal pericoloso campo degli affari troppi uomini dabbene. Se a questo si aggiungesse una politica finanziaria sterilizzatrice di ogni iniziativa, sarebbe segnare il fallimento economico d'Italia.

Ma non voglio più oltre tediare il Senato, sempre troppo benevolo per me, e finisco augurandomi che l'Italia, dopo essersi assicurata una congrua espansione coloniale, sappia con saggi e coraggiosi ordinamenti finanziari, preparare un nuovo risveglio per la sua ricchezza, e per la sua equa distribuzione e con ciò raggiungere più facilmente quanto deve stare in cima di tutti i nostri pensieri: la pacificazione sociale.

Come conseguenza di quanto ho avuto l'onore di dire, ho presentato coi colleghi Frassati, Chironi, Cefaly e Calvi, il seguente ordine del giorno che confido sarà accolto benevolmente:

« Il Senato,

« Pur riconoscendo la necessità di approvare il presente disegno di legge, conseguenza di eccezionali condizioni parlamentari e di imprescindibili necessità di bilancio, confida che ciò non costituisca un precedente da imitarsi ». (Vice approvazioni).

LEVI CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI CIVITA. Sarò brevissimo.

Se non è metodo normale, desiderabile e plausibile quello, col quale oggi il Senato è investito di un complesso di provvedimenti finanziari, esso peraltro non offende, a mio avviso, il diritto costituzionale e neppure impedisce la piena libertà di discussione.

Il disegno di legge, che ci sta dinanzi, dà una facoltà al Governo, ma segna due limiti: uno di estensione, l'altro di tempo. Il Governo del Re sarà autorizzato, per un dato periodo

di tempo, ad applicare dati tributi e non diversi, tutti o taluni, più miti non mai più gravi. Ogni ragione, ogni scrupolo dei costituzionalisti più severi deve essere tranquillato; nè io aderirei a che si adottasse il disegno di legge in discorso, se credessi comunque difficoltà la libertà di esame da parte nostra.

Io non mi occuperò di considerazioni generali, nè preverrò i progetti, che saranno portati poi innanzi al Parlamento, e che sarà obbligo, responsabilità, dovere e desiderio del Governo del Re di proporre; io mi soffermerò soltanto su taluni punti dei provvedimenti finanziari ora divisati.

Questi devono condurre a pareggiare le spese ordinarie con le entrate ordinarie. Si presume che all'uopo occorran 76 milioni all'anno. Il Governo ritiene che i provvedimenti proposti daranno un gettito tra gli 80 e i 100 milioni; il nostro Ufficio centrale lo ha calcolato in 96 milioni. Sarebbe quest'ultima una previsione ottimista; ma dacchè il compenso fatto dal Governo deve persuadere che sarà sufficiente la minore delle due cifre tra gli 80 e i 100 milioni, sarà anche lecito che una voce raccomandandi al Ministero di abbandonare in qualche parte taluno dei proposti provvedimenti, applicando precisamente la facoltà conferitagli dal disegno di legge di adottare *in parte* il complesso delle disposizioni con cui si deve colmare l'attuale lacuna di bilancio, con cui si deve ridonare al bilancio stesso quella elasticità, di cui esso ha bisogno.

Vorrei anzitutto pregare l'onorevole ministro delle finanze di vedere se non sia possibile elevare le quote di esenzione per le piccole successioni in linea retta o fra coniugi. L'esimere soltanto le quote fino a 100 lire mi pare quasi una irrisione; mi sembra che ancorchè la esenzione si elevasse a 200 lire, non si lascierebbe intassato che quel tanto che ai disagiati assolutamente occorre per la necessità più indispensabile dell'umile arredo domestico. Se la mia raccomandazione potrà dal Governo essere accolta, ne sarò lieto.

Una innovazione, la quale, se non erro, costituisce l'unico disgravio che si trova nei provvedimenti proposti, è quella che riduce la tassa per le donazioni ed i lasciti agli Istituti legalmente riconosciuti i quali abbiano per iscopo di favorire la educazione, parificandoli agli

Istituti che hanno per iscopo la beneficenza. La finalità a cui mira questa disposizione, è tanto alta, ed è così naturale che lo Stato debba adottare un trattamento di favore per la educazione, che io non posso non essere d'accordo nella proposta. Soltanto osservo che il progetto parifica agli Istituti nazionali legalmente riconosciuti gli Istituti esteri, in quanto abbiano identica finalità e siano pur questi legalmente riconosciuti. In tale proposito io sarei più fiscale del progetto; questa riduzione non la consentirei agli Istituti esteri, mentre per questi dello speciale favore non so vedere sufficiente ragione. Il progetto mette la condizione della reciprocità, ossia esige che lo Stato, a cui l'Istituto appartiene, faccia parità di trattamento agli Istituti di beneficenza o di educazione italiani, ed io non credo che ci sia nelle legislazioni straniere un provvedimento di questo genere. Comunque, non mi sembra utile che noi per primi si venga a favorire i lasciti o le donazioni a favore di Istituti esteri con l'effetto che cespiti di ricchezza italiana divengano con minore onere tributario proprietà di essi, e che, ove trattisi di attività mobiliari, vadano fuori di Stato, se ivi, come avviene nella generalità dei casi, risiede l'Istituto estero. Va anche considerato che gli Istituti stranieri, ancorché abbiano sede nel Regno e siano riconosciuti nel nostro Stato, non sono soggetti alla vigilanza e alla tutela che sono esercitate verso gli Istituti nazionali.

Passando ora alla tassa di bollo, rilevo che una tassa, in apparenza lieve, viene proposta sul libro copialettere dei commercianti. Non mi pare che questa tassa costituirebbe una ragguardevole fonte di entrata per le finanze nazionali, e mi pare invece che essa sia qualificabile come assai antipatica.

Nel 1911, quando fu approvata la legge modificatrice di tasse sugli affari, si dovettero, per ragioni che sarebbe inutile oggi rievocare, assoggettare a tassa di bollo le prime vidimazioni del libro giornale e del libro inventari; ma non si arrivò a colpire il copialettere, né nelle prime vidimazioni, né nei singoli fogli.

C'è nel Codice di commercio una disposizione, la quale dichiara che questi libri sono esenti da ogni tassa; il Codice ha sancita l'esenzione non nella mira di favorire la classe dei commercianti, ma per uno scopo alto, per

una finalità importante, quella cioè di eccitare i commercianti a tenere regolarmente i libri d'obbligo, che sono imposti più che altro per tutela e presidio della pubblica fede e per il miglior accertamento dei fatti. Sarebbe desiderabile che rimanesse in vigore l'accennata disposizione del Codice di commercio per il copialettere. Vegga l'onorevole ministro di salvarlo, se può, dal naufragio.

Poi abbiamo una nuova tassa, *sui generis*, tassa speciale di bollo per tutte le sentenze definitive in materia civile e commerciale. Se questa tassa si reputa necessaria, io non mi oppongo; ma si eccettuino almeno le sentenze pretoriali per le cause di minore importanza; non vi si assoggettino, ad esempio, le sentenze pretoriali definitive che decidano cause di valore determinato non superiore a 500 lire. Il non gravare una materia imponibile limitata e di poca entità non sarà, spero, discaro all'onorevole ministro delle finanze. Le sentenze che sfuggiranno saranno poche, e la eccezione, se in tema di tributi si può parlare di democrazia, sarà alquanto democratica.

Pure una tassa speciale di bollo dovrebbe essere applicata ai provvedimenti di onoraria giurisdizione, e si dispone che per questa tassa nessuna esenzione è ammessa, fuorché per i poveri. Il Governo, quando determinerà quali dei proposti provvedimenti dovranno venire sanciti, veda se non siano da esonerare quelle deliberazioni di onoraria giurisdizione che attengono alle persone dei minorenni, degli interdetti, dei mentecatti.

La legge del 1911, che ho ricordata, esimeva da qualsiasi tassa di bollo le deliberazioni ora citate, considerandole di indole eccezionale, riguardo ai minorenni e agli interdetti, il cui patrimonio inventariato non eccedesse lire 3000. Invoco che la mentovata disposizione non venga abolita in modo così crudo; non ne ridonderebbe gran che di beneficio alla finanza, e non si può obliare che se vi è una branca della giustizia la quale dovrebbe sfuggire addirittura ad ogni tributo, o almeno non essere soverchiamente gravata, è quella di onoraria giurisdizione in cui si tratta di provvedere ad incapaci, e nel caso specifico qui sopra indicato, di incapaci provvisti di così tenue sostanza, che è veramente equo l'esonero da imposta di quelle determinazioni giudiziali, che concer-

nono la cura e la tutela non della sostanza stessa, ma della persona.

Quanto alla tassa di negoziazione, che per i titoli nominativi è di lire 1.50, e per quelli al portatore di lire 3 per mille, si dispone che la minore aliquota per le azioni ed obbligazioni nominative profitti esclusivamente a coloro, cui esse sono intestate. Ciò ha lo scopo di spronare i titolari a preferire la nominativizzazione. Penso per altro che il vantaggio sia così mite da non costituire spinta sufficiente, e penso anche che, specialmente per ciò, debba ravvisarsi inutile ed eccessiva la comminatoria di una non lieve penale a carico personale degli amministratori delle Società, nel caso che non sia dimostrato che esse fecero godere ai singoli titolari delle azioni od obbligazioni nominative il lieve vantaggio della differenza di tassa. A mio vedere nè vantaggio, nè comminatoria sono adeguati allo scopo; e la scienza e l'esperienza, di cui l'onorevole ministro delle finanze è maestro, varranno, io spero, ad indurlo in quest'ordine d'idee.

L'Ufficio centrale del Senato ha detto molto giustamente che si badi di non mantenere quella modifica ai diritti di concessioni governative, che concerne la doppia legalizzazione degli atti da usare fuori della giurisdizione territoriale del pubblico funzionario o del pubblico ufficiale, che li ha firmati. Da ciò un gettito, che sia discretamente profittevole alla finanza non è da ripromettersi; e ciò produrrebbe brighe, disturbi e imbarazzi eccessivi e inadeguati. Supponete che taluno debba far legalizzare un certificato medico, magari d'urgenza perchè messo da improvviso malore nella impossibilità di presentarsi in giudizio come teste o come giurato; egli abita in un comune rurale ed il certificato deve valere per la Corte d'assise; deve dunque mandare apposita persona al capoluogo di provincia onde la firma del sindaco venga legalizzata dal prefetto, altrimenti il certificato non sarebbe presentabile.

Un tempo si diceva che le tassazioni devono corrispondere a servizi resi, questa è un'anticaglia e non se ne parla più; ma si deve pur sempre aver cura che la redditualità del tributo non sia meschina e che il tributo non sia inceppante e opprimente, perchè derivante da formalità niente affatto necessaria e perchè fonte di disturbo soverchio per i cittadini. Ab-

bandonate questa duplicazione di legalizzazione a scopo veramente fiscale, ed accogliete la raccomandazione dell'Ufficio centrale, alla quale mi associo di gran cuore. Di inceppi ho portato un esempio, ma gli esempi potrebbero essere parecchi.

Non discuterò la elevazione dell'addizionale per il terremoto, da due a cinque per cento. È qualche cosa un tre per cento di più su tutte le imposte erariali, e si tratta di un sovraccarico che, quando fu messo, avrebbe dovuto avere vita assai breve, poi venne prorogato e viene ora sensibilmente aumentato.

Le imposte, di cui oggi discutiamo, sono anch'esse destinate, secondo lo schema di cui trattasi, ad una vita brevissima; ma l'onorevole ministro delle finanze sarà il primo ad essere un po' scettico sulla limitata durata; una volta sancite, queste nuove tasse continueranno, e la via della prorogazione sarà aperta anche riguardo ad esse.

Per ciò io mi sono fatto coraggio a fare le raccomandazioni che ho esposto.

Chiudo coll'associarmi alla speranza e all'augurio del mio carissimo ed illustre amico senatore Bettoni, che venga presto una proposta di riforma tributaria organica e vivificante, logica, giusta, e che sia di ristoro e sollievo per le classi meno abbienti.

Non è subordinato il disegno di legge che ci è dinanzi alla presentazione di tale proposta, nè questa ha prefissione di rigoroso limite di tempo; ma c'è l'impegno dell'onorevole Presidente del Consiglio e degli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

In questo impegno noi dobbiamo aver fiducia; esso indubbiamente sarà mantenuto. E speriamo che sia mantenuto in modo idoneo per le finalità, dichiarate dal Governo alla Camera elettiva, di dare assetto definitivo alle finanze dello Stato, di non creare nuovi uffici nè di ampliare quelli esistenti, di soddisfare mediante adeguate risorse alle esigenze dei comuni e delle provincie nella loro sfera d'azione ben più ampia che nel passato, e che deve assecondare l'elevarsi del tenore di vita in ogni luogo e in ogni condizione e categoria, e di provvedere, sia con disposizioni d'ordine sociale, sia con una saggia politica del lavoro, a che l'educazione del nostro popolo raggiunga quel grado che tutti de-

sideriamo e per il quale è felicemente avviata, si che nessuno abbia a rimpiangere l'allargamento del suffragio che fu concesso a tanta parte di cittadini, chiamati ad essere degni, probi e decorosi figli della nostra dilettezzima patria. (*Approvazioni*).

Voci. A domani, a domani!

Altre voci. No, no, continuiamo.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, si potrebbe continuare nella discussione generale, giacchè ci sono ancora due oratori iscritti.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare all'onorevole senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Dopo che gli oratori che mi hanno preceduto hanno così profondamente sviscerato l'argomento della costituzionalità di questo disegno di legge, io non mi permetterò di aggiungere parola a questo proposito, perchè la mia incompetenza mi fa obbligo di accettare le considerazioni esposte dall'Ufficio centrale, senza che per questo la mia coscienza sia pienamente tranquilla. Ma non posso trattenermi dal dolermi fortemente di un precedente, che rappresenta un gravissimo pericolo e non soltanto per le considerazioni esposte dall'onorevole senatore Malvezzi, ma per una considerazione d'ordine ben diversa. Effettivamente la proposta che ci è presentata e l'articolo quale è formulato, danno al Governo facoltà che potrebbero in altre condizioni, quando fossero in giuoco la libertà e i fondamentali principi del nostro diritto pubblico, essere invocate, e fiaccare ogni più giustificata resistenza.

Io ho udito muovere rimprovero ad un collega dell'altro ramo del Parlamento per aver egli detto essere l'ostruzionismo una forma di violenza, alla quale nessuno poteva associarsi se non in supremi momenti, nei quali fosse attentato alle libertà fondamentali. Ora, a mio modo di vedere, a torto fu mosso tale appunto. L'affermazione di quel parlamentare, delineando i confini estremi, nei quali l'ostruzionismo ha una giustificazione, ne svalutava l'applicazione nelle normali condizioni della vita parlamentare.

Ma, se pur potessi superare le gravi dubbiezze, in cui mi pone la forma eccezionale di questa legge, io non saprei votarla altresì perchè essa non corrisponde nè ai bisogni del paese, nè al pensiero del Senato. Sta in fatto che

l'Ufficio centrale ha raccolto una vera serie di raccomandazioni che vulnerano le proposte del Governo. Gli oratori che mi hanno preceduto si sono fermati alla forma con ossequenti considerazioni, ma certamente essi si dolgono, come me, di non poter col loro voto ottenere dal Senato che le proposte possano essere mutate.

Io non voglio dilungarmi, ma mi permetto solo di presentarvi una obiezione ad uno dei due allegati, che non furono toccati dalla Commissione centrale. L'allegato *b*, si riferisce al bollo delle cambiali e ad altre tasse di bollo. Si tratta di piccola cosa, ma, se ricordiamo per quali profonde ragioni nel 1907 fu adottata la riduzione del bollo sulle cambiali, noi dobbiamo dolerci che ora si voglia nuovamente aumentarlo. Uscivamo allora da una crisi difficilissima e si riconobbe in quel momento come la circolazione delle cambiali fosse da noi deficiente; parve e fu ottima cosa ridurre alla metà il bollo dello strumento principale del credito. Ed infatti, con vantaggio della nostra finanza, da settantacinque milioni, che si raccoglievano nel 1907, siamo arrivati a ottantacinque milioni nel 1913, con diciassette miliardi di cambiali. Il che significa non solo un accresciuto traffico, ma una più larga e diffusa utilizzazione di questo efficace strumento del credito. Prego anch'io l'onorevole ministro delle finanze di rinunciare all'aumento, assolutamente ingiustificato, del bollo. Ma, se in dannata ipotesi, questo aumento dovesse essere mantenuto, esso sia almeno attuato con modalità meno complicate. Si propone di imporre il bollo di dieci centesimi per ogni centoventicinque lire. Ma questa cifra di centoventicinque lire non rappresenta in Italia nessuna unità di misura e complica assai la pratica degli affari bancari, perchè obbliga a fare per ogni cambiale una divisione per 125 o 250 o 500 lire. Ora, quando si pensi che alla Banca d'Italia di Milano vi sono giornate, nelle quali sono presentate allo sconto sino a 30,000 cambiali, io vi domando qual numero di impiegati, colla nuova legge, diverrebbe necessario soltanto per verificare se ogni cambiale sia regolare di bollo, quando i divisori fossero così numerosi e variabili. Mentre fissando il bollo a otto centesimi per ogni 100 lire, la verifica può essere fatta con assai maggiore facilità. La cosa, che è piccola, ha in sé le caratteristiche del fiscalismo italico, aumenta l'imposta non

solo, ma ne complica e difficoltà l'applicazione, rifuggendo dalle formole semplici, che sono sempre anche le più economiche.

Circa la tassa di circolazione, con la quale si aggravano i titoli al portatore nell'intento di favorire i titoli nominativi - specialmente nei riguardi della tassa di successione - io non credo che l'aumento proposto sia il metodo migliore per arrivare allo scopo che ci si propone, mentre esso costituirà un aggravio non indifferente per i titoli pubblici in questi momenti certamente non propizi. Lo scopo non potrà essere raggiunto, se non con una modificazione della legislazione riflettente le Anonime e non con lievi agevolanze fiscali, come quelle che furono proposte. Quindi io confido che anche su questo punto l'onorevole ministro vorrà accettare le proposte dell'Ufficio centrale.

Io confido che il Governo vorrà ripetere qui gli affidamenti dati all'altro ramo del Parlamento. La riforma tributaria è destinata certamente ad alleviare alcune differenze di tributi ed alcune ingiustizie del nostro sistema fiscale. Non è questa cosa che s'improvvisi; potrà essa forse rappresentare la fatica di molti anni e di molti Ministeri, ma io credo che uno sforzo di buona volontà debba esser fatto acciocchè la riforma possa essere presentata al Parlamento. Sarebbe fermarsi alla superficialità dei fatti, il ritenere che i recenti disordini possano essere stati la conseguenza esclusiva dell'indirizzo rivoluzionario del partito socialista. Essi devono invece essere considerati come l'indice rivelatore di fenomeni più profondi.

Questo intesi affermare dall'onor. Presidente del Consiglio, rispondendo all'on. Carafa D'Andria, che domandava maggior vigoria di governo, egli giustamente diceva, che si deve domandare non solo al Governo, ma ad ogni classe di cittadini una azione perseverante, conscia dei propri doveri.

Non si può ritenere responsabile un Governo, o una determinata classe di cittadini, di fatti che rappresentano un fenomeno determinato, come già altri hanno detto prima di me, oltrechè da un relativo disagio economico, da deficiente istruzione, da educazione manchevole, da tradizioni ricordate qui dall'onorevole Malvezzi, da naturale impreparazione alla vita pubblica.

Il suffragio universale, che noi abbiamo af-

frontato come un istrumento di superba efficacia per le classi lavoratrici, vi avrà forse portato l'ostruzionismo, molte deficienze nelle discussioni parlamentari, ma ha anche portato un fremito e un fervore di vita.

Io ho letto recentemente resoconti di discussioni che riguardavano i tributi locali, che riguardavano l'ordinamento amministrativo dello Stato, che riguardavano i nostri funzionari, e non si può dire, me ne faranno fede quanti vi assisterono, che in esse non rilucesse, per opera di tutti i partiti, una preparazione, un desiderio del pubblico bene, un calore di fede e di entusiasmo, veramente consolanti.

Io spero che il Governo ripeterà l'assicurazione, che volle dare all'altro ramo del Parlamento, circa la riforma dei tributi locali, le leggi sociali riflettenti le pensioni di malattia e le pensioni di vecchiaia che urgono per le classi lavoratrici circa un'organica autonomia che liberi il paese dai gravissimi danni dell'accentramento che ci soffoca.

Senza citar molte cifre, mi permetto di accennare che il numero degli impiegati sale ormai a 404,000 più 100,000 pensionati, che ci costano insieme 903 milioni, ai quali sarebbero da aggiungere nuove cifre in questi giorni votate.

Dalla nuova legislatura si desiderano nuove provvidenze; provvidenze che le moltitudini hanno domandato, perchè il chiederle è loro diritto, e che i legislatori vorranno concedere, poichè tale è il loro dovere; dovere di solidarietà sociale, dovere di dare alla patria cittadini meno impulsivi, più colti, meno preoccupati di un incerto domani, liberi e fieri di sentirsi italiani per virtù di lavoro, di sobrietà, di previdenza e di quel più alto tenore di vita che, con l'aiuto vostro e con lo sforzo loro, essi sapranno certamente raggiungere. (*Vive approvazioni*).

FRASCARA. Mi rendo conto dell'ora e non abuserò della pazienza del Senato. Mi rincresce di non vedere al suo posto l'autorevole relatore dell'Ufficio centrale, onorevole senatore Mazzotti, al quale mando un affettuoso saluto, ed auguro pronta guarigione.

L'anno scorso, in occasione del bilancio dell'entrata, facevo notare al ministro del tesoro la necessità di provvedere a nuove imposte e proponevo un aumento sugli spiriti e sui tabacchi. Questi aumenti furono fatti dal prece-

dente Ministero e so ne aspetta una maggiore entrata di circa 30 milioni; ma i bisogni del bilancio sono molto maggiori ed io non posso che approvare i provvedimenti presentati dal Governo per porre l'Erario in istato di fronteggiare le spese ognora crescenti, non solo in conseguenza della guerra di Libia, ma per le indeclinabili necessità della difesa nazionale e per il progressivo sviluppo dei pubblici lavori, dei provvedimenti sociali, e di tutti i servizi.

Poichè ho accennato agli spiriti, vorrei chiedere all'onorevole ministro delle finanze, se il notevole aumento della tassa di fabbricazione stabilito con gli ultimi provvedimenti abbia cominciato a dare i suoi frutti, mentre pare che nell'esercizio testè chiuso siasi avuto un minore introito di circa cinque milioni in confronto del precedente.

La tassa sugli spiriti è destinata ad essere uno dei principali cespiti di entrata, gravando su generi di consumo voluttuario ed antigenico. Essa non ha ancora trovato il suo assetto, e ne abbiamo visto oscillare il prodotto in pochi anni da 14 milioni a 45, mentre potrebbe raggiungere 80 milioni ed anche più.

Quanto ai tabacchi, vorrei chiedere all'onorevole ministro se egli intenda di aumentare le scorte anche in più dei sei milioni recentemente approvati per essere pronto a qualunque evento. Durante l'ultimo sciopero si disse che se esso fosse durato più a lungo le scorte dei tabacchi lavorati si sarebbero esaurite.

RAVA, *ministro delle finanze*. Ci ho già pensato.

FRASCARA. Venendo ad alcune osservazioni sui provvedimenti tributari, mi associo alle lodi già date da altri al Governo, per aver tolto dal disegno di legge presentato dal precedente Ministero la tassa complementare globale sull'intero ammontare netto dei trasferimenti per successione o donazione. Quella tassa avrebbe gravato in eguale misura senza riguardo a gradi di parentela sulle singole quote e sarebbe stata profondamente ingiusta.

Le aliquote, rese già progressive dalla legge del 1902, verrebbero ora aumentate notevolmente.

Aderisco alla proposta fatta dal senatore Levi Civita per la completa esenzione da tassa di successione delle piccole eredità, portando il limite dalle lire cento proposte a lire due-

cento ed anche a 300. Ritengo che tale esenzione risponderebbe a criteri di equità e di giustizia senza alcun danno per l'erario.

Mi permetto poi di richiamare l'attenzione del Governo sulle successioni in linea retta e fra coniugi, per le quali mi sembra troppo elevata la tassa, e troppo basso il punto di partenza (lire 10,000) per l'applicazione delle aliquote progressive.

Mentre le altre successioni in linea collaterale e fra lontani parenti o estranei, possono essere colpite gravemente, vista l'evoluzione del diritto successorio nel mondo moderno, per la successione in linea retta e per quella fra coniugi, parmi si debba procedere con grande moderazione, perchè essa riguarda l'istituto della famiglia nei suoi più intimi e sacri legami.

Da molti fu osservato che l'aumento della tassa di bollo sulla cambiale era eccessivo; l'onorevole ministro ne ridusse l'importo; egli vedrà se possa ancora fare una ulteriore riduzione, vista la grande importanza della cambiale nel movimento degli affari.

Poche parole sull'aumento da due a cinque centesimi dell'addizionale alle imposte dirette e alle tasse sugli affari, applicata con la legge 12 gennaio 1909 e seguenti, a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto.

RAVA, *ministro delle finanze*. Si tratta solo di un anno.

FRASCARA. Desidererei sapere quali saranno le conseguenze delle esenzioni delle quote minime di lire 10 per i terreni, lire 15 per i fabbricati, e di lire 1,500 per i redditi di ricchezza mobile categoria B, ecc.

Prendendo solo in esame la tassa terreni, ritengo che gli articoli di ruolo nell'esercizio 1912-13 fossero in totale 6,967,638 e le quote inferiori a lire 10 fossero sei milioni. Esentando tutte queste, la tassa addizionale colpirebbe solo un milione di quote all'incirca, ossia meno di un settimo della somma totale degli articoli di ruolo. Il risultato potrebbe dar luogo a notevoli sorprese, tanto più che col progetto di legge si consolida in 18,200,000 lire la somma a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto.

La questione delle quote minime è assai delicata. Lo sgravio di determinate quote senza

avere riguardo alla complessiva entrata del contribuente, può andare a vantaggio di persone agiate, che sarebbero ingiustamente favorite; e possono per contrario non averne alcun giovamento i proprietari indivisi di determinate quote.

Vedrà l'onorevole ministro quale considerazione meritino queste modeste e affrettate osservazioni; specialmente di fronte a proposte che furono fatte da membri dell'altro ramo del Parlamento per esonerare anche le quote di tassa fondiaria fino a lire 50.

In attesa dell'imposta globale progressiva sull'entrata netta, alla quale io sono favorevole, benchè non mi illuda che se ne possano ricavare tutti i milioni che altri ne aspetta, parmi indispensabile di procedere con molta prudenza negli esoneri di imposte dirette per non turbare tutto l'organismo del sistema tributario, e creare altre deficienze, alle quali bisognerebbe poi rimediare con nuovi balzelli.

L'imposta globale progressiva dovrà necessariamente sostituire la tassa di famiglia, della quale l'onorevole senatore Malvezzi ha esposto chiaramente tutte le ingiustizie. Essa sarà un mezzo per equilibrare in modo equamente progressivo le imposte, facendole gravare sull'entrata complessiva di ogni contribuente, ma, prima che essa funzioni, non è opportuno modificare quelle imposte dirette che gravano sulla ricchezza immobiliare o mobiliare.

L'argomento meriterebbe una discussione più lunga di quella che non si possa fare in questo momento.

È stato detto che sarà impossibile al Governo di presentare il progetto di riforma tributaria alla ripresa dei lavori parlamentari. A me non pare che la cosa sia nè impossibile, nè soverchiamente difficile. La materia fu già oggetto di larghi studi. Ritengo che l'onorevole Presidente del Consiglio potrà ripresentare con gli onorevoli colleghi il progetto di imposta sulla entrata che aveva già presentato nel 1910 con l'onorevole Sonnino e che aveva incontrato molte approvazioni.

Non mi soffermerò sulla questione già stata ampiamente trattata da altri, quella, cioè, della forma in cui viene al Senato questo progetto di legge. Non è il caso di riparlare delle violenze commesse in altra aula e della necessità ineluttabile, in cui si è trovato il Governo di

accettare questa grande prova di fiducia, questi pieni poteri, che esso non aveva chiesto.

L'onorevole Salandra e i suoi valorosi colleghi, ai quali attesto tutta la mia fiducia, hanno dato prova di molta abnegazione accettando il potere in momenti assai difficili, forse i più difficili per il nostro paese dal 1860 fino ad oggi. E questo potere hanno accettato senza beneficio d'inventario, perchè nessuno di essi sapeva che sotto la cenere di una calma apparente covasse tale fuoco di turbolenza e di agitazione, quale raramente si è visto in Italia.

Non occorre ricordare i disordini che funestarono tanta parte del nostro paese, turbando gravemente la vita economica, morale e civile con inconsulte agitazioni rivoluzionarie, accompagnate da violenze e reati comuni.

Siamo in uno stato di continuo turbamento e di minacce all'ordine pubblico.

È inutile che noi votiamo diecine e diecine di milioni d'imposte quando questo marasma impedisce al capitale di muoversi, soffoca tutte le energie fattive del paese, ed ostacola la produzione di ogni sorta di ricchezza.

Che cosa troveremo da colpire anche se moltiplichiamo le tasse? (*Vive approvazioni*).

È un giro vizioso e bisogna uscirne. (*Bene*).

Se la Direzione di statistica riassumesse in dati aritmetici le conseguenze e i danni arrecati dai recenti scioperi e disordini all'economia nazionale, ne risulterebbe un quadro istruttivo, che forse servirebbe a far rinsavire gli agitatori e i loro docili seguaci, che ne sono le vittime più colpite. (*Bene!*)

L'equilibrio finanziario è alquanto scosso, ma con virili sforzi come quelli che stiamo facendo, e con altri, si potrà ristabilire.

Ciò che urge di ristabilire è la pace sociale e la tutela dell'ordine pubblico.

Leggevo ultimamente in una Rivista inglese un importante articolo, nel quale dopo aver descritto i grandiosi impianti di qualche industria italiana, si diceva che fino a sette od otto anni fa l'industriale italiano avrebbe potuto fare una seria concorrenza all'industriale inglese o tedesco. Si facevano paragoni, che vi risparmiò, fra le attitudini dell'operaio italiano, pronto ad imparare, intelligente, vivace e quello inglese o tedesco più calmo e paziente.

« Ora - si concludeva - il pericolo di concorrenza è diminuito; l'industriale inglese mostre-

rebbe uno scarso sentimento (*decent sense*) di gratitudine se popolasse gli ambienti del *Royal Exchange* (Borsa di Londra) con i busti dei socialisti italiani ».

Ho qui l'articolo da me tradotto, ma non vorrei leggerlo per non tediare il Senato.

Voci. Legga, legga.

FRASCARA, legge: « L'Italia, per usare una espressione comune, *has taken her socialism badly*, ossia ha avuto una crisi socialista maligna: e l'orgia procede ancora. Se il domani porterà saggezza o *delirium tremens*, rimane da vedersi. Il generale aumento dei salari è da approvare se lascia un margine al produttore. I mali generati dal movimento socialista in Italia sono: un sentimento d'inquietitudine e di ribellione; la distruzione di ogni senso di dovere; la confusione della libertà con la licenza; il cieco odio verso il padrone, come il naturale nemico del lavoratore. I risultati sono: l'abbandono della disciplina, reclami irragionevoli e scioperi egualmente irragionevoli in momenti inopportuni per gli stessi lavoratori, e spesso stupidi danni perpetrati sulla proprietà dell'imprenditore. I demagoghi che posano come consiglieri, frustrano ogni sforzo per arrivare ad una produzione di più alto grado... L'operaio italiano come individuo è il più abile in Europa; quando è incorporato in gregge sotto la guida del cane da pastore che egli stesso ha scelto, la sua idiozia tocca il sublime.

« Il capitale in Italia in questo momento è timoroso non perchè scarso, ma per molte ragioni, fra le quali primeggia quella del lavoro, perchè è certo che se gli uomini si abbandonano ad eccessi, quando la loro disfatta è sicura, gli scioperi e le perdite di commercio saranno anche più frequenti quando la crisi industriale avrà ceduto il posto ad un nuovo ciclo di prosperità ».

A quest'orgia di ribellione, di disordini, di scioperi politici, di sabotaggio, di anarchia, che infesta il Paese e minaccia di troncargli la sua promettente ascensione, voi, onorevole Salandra, siete chiamato a porre rimedio insieme ai vostri onorevoli colleghi. Avete un grande compito d'innanzi, e noi vi auguriamo di poterlo assolvere.

Siate prudenti ma forti, ispiratevi al vero, al giusto, all'equo, e potrete salvare l'Italia! (*Vivi e generali applausi. Molti senatori e*

parecchi ministri si congratulano con l'oratore.)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale ed agli onorevoli ministri.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale:

Senatori votanti	115
Favorevoli	95
Contrari	20

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore:

Senatori votanti	115
Favorevoli	100
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914, nella provincia di Catania e modificazione alla legge 12 luglio 1912, n. 772:

Senatori votanti	115
Favorevoli	105
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici:

Senatori votanti	115
Favorevoli	103
Contrari	12

Il Senato approva.

Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma:

Senatori votanti	115
Favorevoli	102
Contrari	13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1914

Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei Convitti annessi ai Regi Conservatori di musica di Palermo e di Parma:

Senatori votanti	115
Favorevoli	104
Contrari	11

Il Senato approva.

Proroga di agevolazioni tributarie per le case popolari ed economiche:

Senatori votanti	115
Favorevoli	102
Contrari	13

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti tributari (N. 101).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Istituzione presso la Regia Università di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali (N. 123);

Proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (N. 124);

Contributo dello Stato nella preparazione e pubblicazione dell'edizione critica delle opere di Dante (N. 111);

Disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe (N. 122).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 24 luglio 1914 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche